
SAE Institute Milano

REGOLAMENTO DIDATTICO

Revisione a.a.2023/2024

Soggetto ad approvazione MUR

TITOLO I: DEFINIZIONI, TERMINOLOGIA E OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
TITOLO II: OFFERTA FORMATIVA.....	6
TITOLO III: STRUTTURE DIDATTICHE.....	12
TITOLO IV: CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO.....	15
TITOLO V: CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO.....	17
TITOLO VI: SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI	19
TITOLO VII: ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	22
SEZIONE 1 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA	22
SEZIONE 2 - INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO	26
SEZIONE 3 - VERIFICA DEL PROFITTO	30
TITOLO VIII: STUDENTI.....	38
SEZIONE 1 - AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE.....	38
SEZIONE 2 - MOBILITÀ STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA.....	44
SEZIONE 3 - STRUTTURE E SERVIZI AGLI STUDENTI	48
SEZIONE 4 - NORME DI CONDOTTA E SANZIONI DISCIPLINARI.....	52
SEZIONE 5 - COMUNICARE CON SAE INSTITUTE	56
SEZIONE 6 - TITOLI ACCADEMICI E CERTIFICAZIONI.....	57
TITOLO IX: DIRITTO ALLO STUDIO	59
TITOLO X: MISURE TRANSITORIE E FINALI	61

TITOLO I: DEFINIZIONI, TERMINOLOGIA E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Definizioni e terminologia

Ai sensi dei regolamenti di SAE Italia si intende:

1. Per SAE, SAE Institute, Campus, Istituto, Istituzione o Accademia, SAE INTERNATIONAL TECHNOLOGY COLLEGE, SAE ITALIA S.r.l., istituzione autorizzata a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (art. 11 DPR 8.7.2005 n. 212) e/o i suoi agenti riconosciuti.
2. per Ministro o Ministero o MUR, il Ministro o il Ministero dell'università e della ricerca;
3. per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta formazione Artistica e Musicale;
4. per ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
5. per CA, il Consiglio Accademico di SAE Institute;
6. per CdA, il Consiglio di Amministrazione di SAE Institute;
7. per CDP, il Collegio dei professori di SAE Institute;
8. per sistema o AFAM, il sistema nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
9. per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata e integrata dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
10. per Decreti Ministeriali, il D.M. n.89 del 03-07-2009 e n.123 del 30-09-2009 emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 10 del DPR 8 luglio 2005, n.212;
11. per regolamenti generali, i regolamenti concernenti i principi comuni che regolano il funzionamento di SAE Institute;
12. per regolamenti didattici, i regolamenti adottati di SAE Institute, redatti nel rispetto del DPR n.212 dell'8 luglio 2005, che regolano gli ordinamenti dei singoli corsi di studio;
13. per ordinamenti didattici dei corsi di studio, l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
14. per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. n.89 del 03-07-2009;

15. per area disciplinare, l'insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
16. per titoli di studio, i diplomi che si possono conseguire presso SAE Institute come di seguito definiti;
17. per dipartimento, la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione dei corsi di studio e delle attività di ricerca ad esso afferenti;
18. Per scuola, l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
19. per corsi di studio, i corsi di indirizzo attivati all'interno della scuola, ovvero i corsi di diploma accademico di 1° livello come da D.M. n.123 del 30-09-2009, di diploma accademico di 2° livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e di perfezionamento o master come individuati nell'art. 3 del DPR 8 luglio 2005 n.212;
20. per credito formativo accademico, di seguito CFA, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
21. Per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
22. per curriculum, l'insieme delle attività formative accademiche ed extra accademiche, specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
23. per debito formativo, la mancanza dei specifici requisiti culturali determinati dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studi;
24. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista da SAE Institute al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, riferita, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, convegni e conferenze, ad esercitazioni pratiche o di laboratorio anche svolte all'esterno, ad attività didattiche di gruppo, al tutorato e orientamento, ai tirocini, stage, progetti, tesi, mostre e spettacoli, nonché all'insieme delle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
25. per Manifesto degli studi, il documento annuale che contiene l'offerta didattica dei corsi di studio istituiti e attivati da SAE Institute;
26. per organi di riferimento, gli organismi nominati, eletti, istituiti secondo normativa di riferimento.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento Didattico Generale

Il presente Regolamento Didattico Generale (di seguito denominato "Regolamento") previsto dall'art. 10 del DPR 212/2005 che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell'art. 2 della Legge n. 508/1999, e contemplato dal titolo X, art.1 del Regolamento Generale di Istituto:

- a. disciplina l'ordinamento dei corsi di studio svolti da SAE Institute per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale di cui art.4 della Legge 508/1999;
- b. definisce l'ordinamento degli studi dei corsi di Diploma svolti da SAE Institute in attuazione dell'art. 3 del DPR 212/2005;
- c. detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti da SAE Institute in attuazione dell'art. 3 del DPR 212/2005;
- d. disciplina la carriera accademica degli studenti;
- e. descrive i principi che lo studente accetta con la sottoscrizione del modulo di immatricolazione.

TITOLO II: OFFERTA FORMATIVA

Art. 3 - Titoli e corsi di studio

1. SAE Institute organizza, ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005 e secondo le procedure previste dalle leggi e regolamenti vigenti, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:
 - a. Corsi di Diploma accademico di I livello.
2. SAE Institute può attivare eventuali nuovi corsi, ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005 e secondo le procedure previste dalle leggi e regolamenti vigenti, previa approvazione ministeriale e inserimento nel presente Regolamento, che possono comprendere:
 - a. Corsi di Diploma accademico di II livello;
 - b. Corsi di Specializzazione;
 - c. Corsi accademici di Perfezionamento o Masters di I livello e II livello;
 - d. Corsi accademici di Formazione alla Ricerca (Dottorato - altresì definiti PhD).
3. SAE Institute, alla fine dei rispettivi corsi di studio rilascia i titoli corrispondenti. Il conseguimento dei titoli di studio, nel rispetto delle Leggi e dei decreti ministeriali in vigore, avviene secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
4. Sulla base di apposite convenzioni, SAE Institute può rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario e internazionale.
5. SAE Institute può inoltre organizzare altri tipi di corsi, non in contrasto con la normativa vigente e che non comportano rilascio di titolo avente valore legale ma di attestato di profitto, frequenza o partecipazione, con particolare riferimento a:
 - a. corsi di aggiornamento professionale o di perfezionamento, con l'obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici e professionali particolari;
 - b. masterclass, seminari, workshop, corsi e laboratori, anche in collaborazione e scambio con altre Istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie, pubbliche e private, in ambito nazionale e internazionale;

- c. percorsi formativi con finalità propedeutiche finalizzate all'accesso dei corsi di studio ordinari;
 - d. corsi intensivi e di orientamento;
 - e. Corsi estivi;
 - f. Corsi liberi.
6. SAE Institute può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente.
 7. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e, per quanto compatibili, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
 8. Le iniziative didattiche sono deliberate dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche di riferimento ed emanate dal Direttore previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 4 - Crediti formativi accademici

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzate sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell'impegno complessivo di apprendimento dello studente.
2. Per Credito Formativo Accademico s'intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per il raggiungimento dei risultati di apprendimento desiderati nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista delle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame od altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall'art. 10, comma 4, lettera d) del DPR 212/2005.
4. A 1 CFA corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente, ivi incluse le attività autonome e lo studio individuale.
5. Gli ordinamenti di ciascun corso di studi, ai sensi del DPR 212/2005, determinano la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste e il frazionamento delle suddette 25 ore in insegnamenti di tipo teorico, teorico-pratico, laboratorio e studio individuale.

6. La quantità annuale media di lavoro di apprendimento per uno studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno.
7. Ai sensi dell'art. 6 del DPR 212/2005, possono essere previste dalle strutture didattiche, forme di verifica periodica dei CFA acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi, nonché il numero minimo dei CFA da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti a tempo pieno o contestualmente impegnati in attività lavorative.
8. Nel rispetto della normativa vigente in materia l'Istituzione può riconoscere agli studenti crediti a fronte della documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, secondo criteri predeterminati nei regolamenti didattici di Dipartimenti, Scuole o Corsi.

Art. 5 - Tipologia delle attività formative

1. Come previsto dal DPR 212/2005, i crediti formativi necessari per ciascun corso sono conseguiti nelle attività formative raggruppate nei seguenti ambiti:
 - a. attività formative di base: attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
 - b. attività formative caratterizzanti: attività formative in uno o più ambiti disciplinari che caratterizzano la scuola e il livello del corso;
 - c. attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d. attività formative autonomamente scelte dallo studente, verificate dalle strutture didattiche, riconducibili ad ambiti disciplinari coerenti con il progetto formativo del percorso di studi.
 - e. attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f. attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e digitali, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, con particolare riguardo ai progetti d'industria e ai tirocini.

Art. 6 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, definiti ai sensi dell'art. 5 DPR 212/2005 e allegati al presente Regolamento, determinano l'offerta formativa complessiva dell'Accademia, distinguendola nei piani di studio relativi ai Corsi di vario livello appartenenti alle Scuole e attribuendone l'afferenza ai Dipartimenti e in particolare specificano:
 - a. la denominazione del corso di studio;
 - b. il dipartimento di appartenenza;
 - c. gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e i risultati di apprendimento attesi;
 - d. le discipline e le attività formative attivate;
 - e. la tipologia delle attività formative (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori);
 - f. la tipologia di lezione (teorico, teorico-pratica e laboratorio);
 - g. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle diverse tipologie (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori), articolate in uno o più settori artistico- disciplinari;
 - h. l'impegno orario dello studente in termini di ore di attività programmate (lezione, laboratorio) e attività autonome (studio individuale);
 - i. la forma di valutazione per ciascuna attività formativa;
 - j. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - k. le prospettive occupazionali.

Art. 7 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio specificano le norme per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività formative secondo i relativi ordinamenti. Sono proposti dalle competenti strutture didattiche e sono approvati dal Consiglio Accademico.
2. I regolamenti didattici dei corsi, in particolare, determinano:
 - a. l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o altra attività formativa;
 - b. il settore artistico-disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
 - c. il numero dei crediti formativi assegnati;

- d. gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi;
- e. l'eventuale articolazione in moduli;
- f. le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
- g. la tipologia delle forme didattiche;
- h. la tipologia degli esami e delle altre verifiche del profitto;
- i. la denominazione e la struttura dei curricula offerti agli studenti;
- j. le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
- k. l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.

Art. 8 - Durata dei corsi di studio

1. I corsi di Diploma Accademico attivati da SAE hanno durata e numero di crediti come previsto dal DPR 232/2005.
2. Per i corsi attivati ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.
3. Specifici curricula part-time, con durata superiore ma comunque pari a non oltre il doppio di quella regolare, possono essere attivati con delibera del C.A., sentite le strutture didattiche competenti, per casistiche qualificate come studenti non impegnati a tempo pieno, secondo modalità disciplinate nei relativi regolamenti di corso.

Art. 9 - Istituzione e attivazione dei corsi di studi accademici

1. SAE attiva, disattiva o modifica i Corsi di studio con autonome deliberazioni nel rispetto delle procedure previste da Regolamento Generale e Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. I corsi di studio attivati sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento con l'indicazione delle Scuole e del Dipartimento di riferimento ai sensi del DPR 212/2005. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale e inseriti nelle tabelle concernenti l'offerta formativa allegate al presente Regolamento.
3. La proposta di istituzione di un nuovo corso accademico può essere avanzata al Consiglio Accademico dal Direttore dell'Accademia, dal Coordinatore di un Dipartimento, di una Scuola o di Corso accademico

già istituito, di norma entro 12 mesi dall'inizio previsto per le attività didattiche. La proposta di istituzione viene presentata al Ministero per l'autorizzazione, in conformità con le procedure previste dalle normative vigenti.

4. Le tipologie di attività formative e gli insegnamenti attivabili e l'appartenenza degli insegnamenti ai diversi settori e campi disciplinari sono definite, ove applicabile, dagli Ordinamenti ministeriali e sono relativi alle Scuole e Dipartimenti AFAM di afferenza.
5. I Corsi di studio possono essere attivati dall'Accademia anche in collaborazione con istituzioni di pari livello nazionale e internazionale, enti esterni, pubblici o privati nazionali e internazionali.
6. Il Consiglio Accademico, sentiti i coordinatori dei corsi di studio e il parere del Nucleo di Valutazione, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso.

TITOLO III: STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 10 - Strutture didattiche e/o di ricerca

1. L'organizzazione accademica di SAE si articola in strutture didattiche e/o di ricerca definite Dipartimenti, stabiliti dal DPR 8 luglio 2005 n.212, in cui confluiscono le Scuole, e strutture di servizio o Uffici, con funzioni di erogazione di servizi generali e di supporto alla didattica.
2. In prima applicazione vengono attivati il Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate e la Scuola di Nuove Tecnologie per l'Arte.
3. I Corsi di studio istituiti presso le Scuole sono quelli di cui agli allegati ordinamenti didattici.
4. Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento nonché dai rispettivi regolamenti interni.
5. Le modifiche ai regolamenti delle strutture didattiche e/o di ricerca sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e del Regolamento Generale e dello Statuto, dal C.A., sentiti i Coordinatori delle strutture didattiche competenti.

Art. 11 - Dipartimenti

1. Ai sensi del DPR 212/2005 I Dipartimenti definiscono gli indirizzi disciplinari e le attività di ricerca e di produzione artistica delle Scuole ad esse afferenti e sono istituiti con decreto del Direttore dell'Accademia.
2. Ferma restando l'autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, il Dipartimento esercita le seguenti funzioni:
 - a. Promuove e coordina l'attività didattica e di ricerca nell'ambito delle scuole ad esso afferenti, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali in sinergia con il C.A. e il C.d.A.;
 - b. Concorre allo svolgimento dell'attività didattica e ai piani dell'offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni delle Scuole e del C.A. e in base alle risorse disponibili;
 - c. Coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare delle aree di competenza;
 - d. Propone l'istituzione di corsi di specializzazione, di formazione alla ricerca artistica e di perfezionamento e Master, organizzandone le relative attività e strutture didattiche;
 - e. Avanza al C.A. e C.di A. richieste di spazi, dotazioni materiali e

finanziarie, per lo sviluppo e l'attuazione dei piani di ricerca;

- f. Programma le attività di supporto aggiuntive e integrative all'ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al C.A. che delibera in materia.
3. Il Consiglio di Dipartimento è formato dal Direttore dell'Accademia e da tutti i Coordinatori di Scuole e Corsi afferenti al Dipartimento, nonché da una rappresentanza di 2 studenti designati dalla Consulta degli studenti.
4. Il Coordinatore di Dipartimento viene designato dal Direttore dell'Accademia tra i docenti afferenti al Dipartimento o tra personalità del mondo artistico, accademico e professionale, sentiti il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Scuole

1. Le singole Scuole hanno la responsabilità didattica e di funzionamento di tutte le tipologie di Corsi ad esse afferenti. All'interno di ciascuna Scuola, i Corsi possono essere articolati anche in più Corsi di diploma in relazione a specifici contenuti.
2. Esse sono rette da un Consiglio di Scuola composto da tutti i professori che ricoprono un insegnamento nei Corsi afferenti la Scuola e da 1 rappresentante degli studenti iscritto ai Corsi afferenti la Scuola, designato dalla Consulta degli Studenti.
3. I Consigli di Scuola sono presieduti da un Coordinatore designato dal Direttore, sentiti il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
4. Nel caso in cui una Scuola attivi più Corsi di diploma, saranno attivati i rispettivi Consigli di Corso, con designazione dei relativi Coordinatori di Corso, nominati dal Direttore sentiti il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
5. Nel caso in cui fosse attiva una sola Scuola, tutte le funzioni del Consiglio di Scuola verranno espletate dal Consiglio di Dipartimento di appartenenza.

Art. 13 - Corsi di Diploma

1. L'organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività didattiche e formative sono affidate al Consiglio di Corso di diploma. In particolare, ferma restando l'autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, il Consiglio di Corso:
 - a. provvede al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività

formative;

- b. propone programmi dei singoli insegnamenti e delle varie attività formative, coordinandone lo svolgimento, e propone iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico;
- c. formula al C.A. e al C.d.A. proposte in ordine all'utilizzo delle risorse;
- d. propone la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici di corso.

2. Il Consiglio di corso è costituito:

- a. da tutti i professori che ricoprono un insegnamento del corso, nonché da una rappresentanza di 1 studente iscritto al corso, designata dalla Consulta degli Studenti.
- b. dal Coordinatore del corso, designato dal Direttore tra i docenti afferenti il Corso, sentiti il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV: CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO

Art. 14 - Corsi di Diploma Accademico di I livello (DAPL)

1. I Corsi di Diploma di I livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, garantendo altresì i requisiti formativi per l'accesso a studi di II livello.
2. Il percorso formativo previsto dai corsi di Diploma di I livello è di norma di durata triennale per un totale di 180 CFA.

Art. 15 - Ammissione

1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di I livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio, conseguito all'estero con almeno 12 anni di scolarità e riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nel rispetto degli accordi internazionali.
2. Per i corsi di Diploma, ove si preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata a prove di verifica definite dal Regolamento di Corso e recepite nel Manifesto degli Studi.
3. Lo studente deve essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze di base definite dai singoli regolamenti dei Corso di Diploma.
4. Il Regolamento del Corso definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione.
5. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso.
6. Il regolamento del Corso può anche prevedere la partecipazione ad attività formative propedeutiche, svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni, in vista dell'accesso al primo anno.
7. Nel caso in cui lo studente abbia effettuato un'ammissione con riserva in attesa di conseguire il Diploma di maturità, l'eventuale mancato conseguimento del predetto Diploma comporterà l'impossibilità di immatricolarsi.

Art. 16 - Conseguimento del Diploma

1. Per conseguire il Diploma Accademico di Primo Livello lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre attività formative, e della prova finale.
2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver frequentato i rispettivi corsi di studio, avendo superato tutti gli esami conclusivi di profitto e maturato conseguentemente il corrispondente numero di crediti, oltre ad aver adempiuto a tutte le attività formative previste, compresa la conoscenza di base di lingua straniera e le attività ulteriori inserite nel piano formativo individuale.

TITOLO V: CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO

Art. 17 - Corsi di Diploma Accademico di II livello (DASL)

1. I Corsi di Diploma di II livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.
2. Il percorso formativo di un Corso di Diploma di II livello è di norma di durata biennale per un totale di 120 CFA.
3. I corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso siano già stati attivati corrispondenti corsi di I livello, eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale e inserimento nel regolamento didattico.

Art. 18 - Ammissione

1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di II livello occorre essere in possesso del Diploma accademico di I livello o di laurea rispondente ai requisiti richiesti dal Corso di Diploma di II livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo da SAE nel rispetto delle leggi vigenti e degli accordi internazionali e comunque come previsto da specifico regolamento di Corso.
2. Per i corsi di Diploma di II livello per i quali SAE preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata a prove di verifica definite dal Regolamento di Corso e recepite nel Manifesto degli Studi.
3. Per i corsi di Diploma di II livello per i quali non sia previsto un numero programmato di accessi, occorre essere in possesso dei requisiti curriculari definiti dal regolamento del Corso di II livello.
4. I regolamenti di ogni Corso Diploma di II livello disciplineranno i requisiti richiesti per l'accesso, compresi eventuali debiti formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
5. Per l'ammissione al Corso di Diploma di II livello, lo studente deve dimostrare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base definite dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi, ove necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione.
6. Qualora lo studente abbia acquisito titolo di Diploma di I livello con riferimento ad un curriculum pienamente riconosciuto dalla struttura

didattica competente ai fini dell'iscrizione al Corso di Diploma di II livello, non è richiesta alcuna verifica.

7. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di Diploma o di laurea con altri "curricula" e i cui crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del Diploma di II livello.
8. La struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi se la verifica non è positiva, con l'indicazione di modalità e tempi compresi entro la I annualità.
9. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al Corso di Diploma di II livello, lo studente può essere ammesso con riserva anche se consegue il titolo di I livello nell'ultima sessione dell'anno accademico precedente, purché al momento dell'iscrizione abbia terminato tutti gli esami e il conseguimento del titolo avvenga nell'ultima sessione dell'anno precedente. Ove ciò non accada, l'iscrizione al Corso di studio di II livello decade.

Art. 19 - Conseguimento del Diploma

1. Per conseguire il Diploma di II livello lo studente deve aver acquisito 300 CFA complessivi, ivi compresi quelli acquisiti con un Diploma di I livello e riconosciuti ai fini del Diploma di II livello. Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre eventuali attività formative e della prova finale.
2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato la conoscenza della lingua straniera e di elementi di informatica per un numero di CFA previsti dai singoli Ordinamenti di Corso, qualora non siano già stati acquisiti nei corsi di I livello. Lo studente deve altresì aver svolto le attività stagistiche, tirociniali e/o seminariali, anche esterne, se previste dallo specifico piano di studi del Corso di Diploma di II livello.

TITOLO VI: SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

Art. 20 - Attività di orientamento

1. L'attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del Corso di studio corrispondente all'interesse e alla vocazione dell'utente, e in uscita, in modo da fornire ai Diplomati, per quanto possibile, un utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.
2. L'attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale, predisposto da specifici servizi di orientamento attivati dall'Accademia e approvato dal Direttore.
3. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali di docenti strutturati e tutor.
4. L'Accademia organizza altresì attività, collettive e/o individuali, dirette a:
 - a. contribuire all'orientamento in avvio e in itinere degli studenti nel corso degli studi;
 - b. migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
 - c. favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso, migliorando, nell'insieme, le caratteristiche qualitative della didattica;
 - d. rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un'attiva partecipazione ai processi formativi accademici.

Art. 21 - Attività integrative

1. I corsi di cui all'art. 3, comma 5 del presente Regolamento hanno l'obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici e professionali particolari.
2. I corsi possono avere una durata massima di un'annualità e si caratterizzano per la flessibilità del loro ordinamento.
3. Le modalità di accesso ai corsi, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, sono istituiti con decreto direttoriale e disciplinati da appositi regolamenti, recepiti nel Manifesto degli Studi.
4. A conclusione dei corsi, agli iscritti che hanno svolto le attività previste dal programma didattico e abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti nel

regolamento del Corso, è rilasciato un certificato finale di frequenza a firma del Direttore dell'Accademia.

5. Tali corsi, se istituiti come propedeutici per raggiungere eventuali prerequisiti richiesti per l'iscrizione ai corsi di Diploma, possono sostituire eventuali verifiche di ammissione.
6. Allo scopo di favorire l'assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente attraverso i loro organi, previa approvazione del C.A. e del C.d.A. per quanto di reciproca competenza, l'istituzione di ulteriori attività formative integrative e propedeutiche, svolte dai docenti.

Art. 22 - Corsi di formazione, attività stagistiche e seminari

1. SAE Institute ha facoltà di organizzare stage, workshop e seminari, anche in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti e istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale e internazionale.
2. SAE Institute, anche in regime "conto terzi", ha la facoltà di organizzare attività stagistiche, seminari e corsi di formazione su richiesta o autorizzazione di enti e istituzioni.
3. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal Consiglio Accademico e attivato con decreto direttoriale che prevede:
 - a. durata del corso, dello stage o del workshop;
 - b. numero minimo e massimo di partecipanti;
 - c. eventuali quote di iscrizione;
 - d. sede e periodo di svolgimento;
 - e. coordinatore;
 - f. eventuali borse di studio.
4. Le attività di cui al comma 2 possono essere finanziate da soggetti esterni.

Art. 23 - Attività di produzione artistica

1. SAE Institute promuove autonomamente, o in cooperazione con altri enti, attività in ambito artistico e produttivo, al fine di valorizzare le competenze e il talento di studenti e docenti. Tra queste, a mero titolo esemplificativo, possono rientrare:
 - a. organizzazione di eventi, mostre e spettacoli ricreativi e culturali;

- b. organizzazione, gestione ed esercizio di attività di comunicazione e produzione audio, video e tematica connesse all'attività formativa dell'Accademia.
2. Tali attività possono essere affidate a strutture appositamente create in senso all'Accademia o essere sviluppate dai docenti in collaborazione con gli studenti, in un contesto di attività curricolari o di ulteriori attività formative.

Art. 24 - Attività di ricerca

1. SAE Institute stipula contratti e convenzioni per progetti di ricerca con enti pubblici o privati.
2. Tali attività possono essere affidate a comitati e figure di coordinamento appositamente creati in seno all'Accademia o essere sviluppate dai docenti in collaborazione con gli studenti, in un contesto di attività curricolari o di ulteriori attività formative.

Art. 25 - Attività di tirocinio post-diploma

1. SAE Institute può attivare attività di tirocinio post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza. Per lo svolgimento di dette attività le strutture didattico/amministrative dovranno definire:
 - a. criteri e modalità di iscrizione ai tirocini;
 - b. criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini;
 - c. obblighi di partecipazione e adempimenti posti a carico del tirocinante, nonché obblighi e adempimenti della struttura ospitante ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;
 - d. rilascio dell'attestato di partecipazione;
 - e. eventuali cause di invalidità del tirocinio.
2. Tali attività possono essere attivate anche in convenzione con enti, istituzioni e agenzie esterne.

Art. 26 - Corsi e attività di perfezionamento all'estero

1. SAE Institute può organizzare, previo nulla osta ministeriale, corsi di studio e attività di perfezionamento presso istituzioni accademiche e universitarie estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione internazionale.

TITOLO VII: ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

SEZIONE 1 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA

Art. 27 - Figure professionali dell'organizzazione didattica

1. Sono figure professionali necessarie all'organizzazione della didattica per l'offerta formativa e la ricerca di SAE:
 - a. docenti a tempo indeterminato;
 - b. docenti a contratto;
 - c. tutor assistenti alla didattica;
 - d. tutor di laboratorio.

Art. 28 - Programmazione didattica

1. Il Consiglio Accademico è l'organo di indirizzo delle attività di formazione, di ricerca e di produzione artistica ed esercita tutte le attribuzioni in materia di indirizzo scientifico e culturale e di valutazione delle attività didattiche e di ricerca, e all'approvazione del Manifesto degli Studi.
2. La durata dell'anno accademico è fissata dal 1° novembre al 31 ottobre. Ciò non contrasta con la possibilità di anticipare le attività didattiche in sede di calendario accademico.
3. Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli Studi il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali, nonché degli uffici di supporto e del servizio orientamento, che avanzano, ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e, comunque, entro i tempi necessari all'avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:
 - a. integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
 - b. piano di copertura degli insegnamenti;
 - c. piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
 - d. piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
 - e. piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove

finali.

4. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Direttore in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

Art. 29 - Manifesto degli Studi

1. Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli Studi.
2. Il Manifesto degli studi è il documento annuale che contiene l'offerta didattica dei Corsi di Studio istituiti e attivati da SAE e disciplina, in base agli ordinamenti di riferimento, le norme e procedure di accesso, i requisiti e le modalità di immatricolazione e iscrizione, gli importi delle tasse, quote e contributi, le scadenze e la gestione della carriera per gli studenti italiani e stranieri ad ogni livello.

Art. 30 - Coordinamento delle attività didattiche

1. Ferma restando la libertà di docenza, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d'insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di calendarizzazione delle attività.
2. Il coordinamento delle attività all'interno del singolo corso di studio viene curato dagli organi del corso medesimo. A tal fine l'organo collegiale del corso viene riunito entro il 30 giugno di ogni A.A. per definire le proposte inerenti la programmazione didattica e la definizione dei relativi piani. L'organo collegiale si riunisce altresì prima dell'inizio dell'A.A. per verificare l'adeguatezza e la coerenza dei programmi di insegnamento proposti dai docenti con le finalità del corso di studio.
3. Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio attivati nell'ambito di una medesima struttura didattica compete all'organo collegiale della struttura didattica medesima.
4. Il coordinamento e le delibere relative alle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al C.A.
5. A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli Studi, il C.A. potrà essere allargato, a titolo consultivo, ai responsabili delle diverse strutture didattiche e degli Uffici di supporto.

Art. 31 - Verifica dei risultati delle attività formative

1. In un'ottica di aderenza ai principi generali dettati dalle politiche nazionali e comunitarie in materia di assicurazione della qualità nell'istruzione superiore, la qualità dei corsi e l'efficacia degli stessi sono soggette a processi costanti di monitoraggio e controllo per la valutazione e autovalutazione di attività e risultati, con trasmissione ai soggetti competenti ove richiesto in termini di legge.
2. SAE Institute si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.
3. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni critiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.
4. I Consigli di Corso, attraverso i Coordinatori, presentano al Consiglio Accademico una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative, individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d'esame e dei giudizi degli studenti sull'efficacia dei corsi.
5. Il Nucleo di Valutazione, costituito in ottemperanza al D.P.R. 28/02/2003 n. 132 e ai sensi del Regolamento Generale e dello Statuto, provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica producendo una relazione annuale, trasmessa agli organi competenti ai sensi di legge. I principali strumenti di rilevazione comprendono:
 - a. la rilevazione in forma anonima per ogni ciclo didattico e al termine di ogni anno accademico dell'opinione degli studenti in corso;
 - b. La rilevazione in forma anonima dell'opinione dei diplomandi circa il termine dei propri studi;
 - c. l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
 - d. l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in

- termini di prove di esame superate e di titoli rilasciati;
- e. La rilevazione e l'analisi degli esiti occupazionali per gli studenti diplomati.
6. Ulteriori strumenti di valutazione, in carico alla Direzione e agli altri organi competenti, ai fini della valutazione interna della qualità possono comprendere:
- a. la rilevazione in forma anonima dell'opinione degli studenti in sede di rinuncia agli studi.
 - b. attività di autovalutazione del personale docente, in carico ai Consigli di Corso;
 - c. relazioni periodiche a cura delle rappresentanze studentesche e della Consulta;
 - d. ulteriori processi di valutazione promossi dalla Consulta degli Studenti;
 - e. istituzione di un Comitato della Qualità, su decreto direttoriale, finalizzato all'implementazione e gestione di processi strutturati di assicurazione della qualità.
7. Ai sensi della nota MUR n.107 del 01/02/2021, SAE Institute è soggetta alle procedure di valutazione esterna periodica da parte dell'ANVUR in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005.

Art. 32 - Individuazione delle responsabilità

1. Le attività didattiche, formative e integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini istituzionali di SAE.
2. Le responsabilità sono attribuite:
 - a. al Consiglio Accademico e al Direttore che lo presiede;
 - b. ai Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio;
 - c. ai docenti per lo svolgimento delle attività d'insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi dalle strutture didattiche competenti.

SEZIONE 2 - INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Art. 33 - Frequenza

1. I corsi di Diploma accademico hanno modalità di frequenza a tempo pieno, esclusi i periodi di sospensione delle attività didattiche previsti dal calendario accademico.
2. SAE Institute richiede una frequenza obbligatoria non inferiore all'80% per tutte le attività didattiche previste dagli ordinamenti e dai regolamenti dei singoli Corsi di studio.
3. Ove indicato nei regolamenti dei singoli corsi, data la natura fortemente pratico-progettuale delle attività formative, una frequenza insufficiente può comportare la non ammissibilità alle sessioni ordinarie di verifica del profitto.
4. Specifiche deroghe possono essere autorizzate dal Direttore e dalle strutture didattiche competenti a fronte di documentate situazioni avverse di natura personale, del riconoscimento dello stato di studente lavoratore, oppure nei casi in cui l'obbligo di frequenza risulti già assolto in annualità precedenti dello stesso insegnamento, verificata la congruità di obiettivi e piani formativi da parte delle strutture didattiche competenti, per consentire l'accesso al solo esame di verifica necessario al recupero del credito non ancora maturato.
5. È richiesta puntualità per quanto riguarda gli orari delle lezioni e delle altre attività in programma. L'arrivo in ritardo rispetto all'orario di convocazione viene registrato come tale ai fini del computo della frequenza.
6. Di norma è consentito l'accesso all'aula o al laboratorio per ritardi non superiori ai 15 minuti. Un ritardo superiore ai 15 minuti può comportare il negato accesso da parte del docente fino alla prima occasione utile, ai fini di non interrompere le attività in corso. A discrezione del responsabile dell'attività, possono essere registrati come assenze sia un ritardo superiore ai 15 minuti che l'abbandono anticipato dell'aula prima del termine delle attività previste.

Art. 34 - Circostanze attenuanti

1. In caso di documentate situazioni avverse di natura personale, tali da costituire causa di forza maggiore purché di portata e durata tali da non compromettere l'efficacia delle attività di formazione a curriculum, possono essere applicate adeguate misure compensative che includano deroghe straordinarie all'obbligo di frequenza o al rispetto delle

scadenze d'esame, previa presentazione di documentazione comprovante per una valutazione delle circostanze intercorse.

2. Gli studenti che desiderino sottoporre all'attenzione delle strutture didattiche competenti eventuali circostanze attenuanti rispetto alla mancata partecipazione alle attività del Corso di studi (per esempio problemi di salute o eventi imprevedibili al di fuori del proprio controllo), devono presentarne richiesta scritta in Segreteria, corredata da documentazione pertinente.
3. La richiesta deve essere presentata il prima possibile entro la data di termine delle attività di formazione e verifica interessate e non oltre l'avvenuta registrazione a libretto degli esiti d'esame. Le informazioni fornite saranno trattate con riservatezza e massima discrezione, in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Art. 35 - Forme didattiche

1. L'attività didattica è improntata a modelli di partecipazione collaborativa, sia in contesti di apprendimento collettivo che in interazioni individuali o di gruppo, basati su un approccio student-centered in cui vengono implementate varie forme di apprendimento pratico e di costruzione delle conoscenze attraverso lo sviluppo di progetti.
2. Le diverse tipologie di attività didattiche, modulate in funzione dei risultati di apprendimento attesi, possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti dei corsi di studio, e possono prevedere:
 - a. lezioni frontali;
 - b. workshop e seminari didattici;
 - c. esercitazioni e laboratori pratici;
 - d. discussioni, presentazioni e attività di gruppo;
 - e. tutoraggio individuale e di gruppo;
 - f. attività di ricerca, individuale e di gruppo;
 - g. sviluppo di progetti, individuali e di gruppo;
 - h. scambi, verifiche e revisioni tra pari;
 - i. partecipazione a progetti multidisciplinari tra corsi e livelli differenti;

- j. incontri monografici con docenti ospiti, artisti, esponenti dell'industria ed esperti di settore;
 - k. visite presso strutture esterne;
 - l. fruizione di contenuti digitali di supporto, anche con modalità ibride o a classe capovolta;
 - m. interazioni attraverso servizi online.
3. Le discipline che costituiscono i corsi d'insegnamento possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.
 4. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma d'insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati, eventualmente affidati alla collaborazione di più docenti.
 5. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse e integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor di laboratorio.
 6. A motivo dell'alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e i laboratori didattici possono assumere valenza autonoma, rappresentando momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente all'interno della programmazione didattica stabilita dal docente.

Art. 36 - Lingua straniera

1. Al fine del conseguimento del diploma accademico di primo e secondo livello è obbligatoria la conoscenza in forma scritta e parlata di una lingua comunitaria. Natura e livello di competenza linguistica richiesta sono definiti negli Ordinamenti e Regolamenti dei relativi Corsi di studio.
2. Il possesso di idonea certificazione per la conoscenza della lingua straniera può essere acquisito agli atti per la valutazione del riconoscimento del relativo credito, secondo modalità definite in apposito regolamento di riconoscimento dei crediti.

Art. 37 - Crediti per attività formative ulteriori

1. Gli ordinamenti didattici possono prevedere il riconoscimento di crediti per ulteriori attività formative, che siano volte principalmente ad agevolare la formazione alla professionalità attraverso una conoscenza diretta del settore lavorativo e/o accademico a cui il titolo di studio può

dare accesso.

2. Tra le tipologie di attività di cui è riconoscerne il credito formativo si prevedono:
 - a. collaborazioni professionali;
 - b. partecipazione a conferenze, seminari e attività di formazione esterne, anche in forma digitale o integrata;
 - c. stage e tirocini;
 - d. partecipazione a scambi e a progetti internazionali.
3. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.
4. Le modalità di riconoscimento del credito sono definite in apposito regolamento, prodotto dalle competenti strutture didattiche e approvato dal C.A.

Art. 38 - Crediti per insegnamenti a scelta

1. Per una maggiore efficacia del profilo d'uscita, congiuntamente ai crediti riconosciuti per attività formative ulteriori, i Corsi di studio prevedono la personalizzazione del piano formativo attraverso l'inserimento di insegnamenti a scelta, già presenti in altri Corsi di studio oppure attivati appositamente dall'Istituto, secondo linee tematiche individuate in funzione delle prospettive artistiche e occupazionali nei relativi settori, anche grazie alla sinergia e al confronto con le realtà produttive nazionali e internazionali.
2. La presentazione del piano formativo individuale è in carico allo studente che deve indicare, in ordine decrescente, la propria preferenza tra gli insegnamenti disponibili per la costruzione di percorsi di approfondimento all'interno del proprio curriculum.
3. La scelta deve avvenire entro le scadenze stabilite per l'anno accademico di immatricolazione ed è soggetta a verifica di funzionalità e sostenibilità dal Consiglio di Corso.
4. In caso di mancata presentazione del piano di studi individuale entro i termini previsti, oppure di non approvazione del piano presentato come prima scelta, il Consiglio di Corso potrà assegnare d'ufficio lo studente agli insegnamenti ritenuti più idonei in base all'indicazione della seconda scelta, agli esiti del processo di ammissione, oltre che alle esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

5. Lo studente può richiedere modifiche degli insegnamenti a scelta inseriti nel proprio piano di studi per comprovati motivi e previa domanda scritta, che sarà vagliata dal Consiglio di Corso compatibilmente con le esigenze di funzionalità e di programmazione dei singoli corsi.

SEZIONE 3 - VERIFICA DEL PROFITTO

Art. 39 - Esami e verifiche

1. Per conseguire i crediti assegnati a ogni insegnamento è necessario superare un esame di profitto finale, volto a misurare il raggiungimento dei risultati dell'apprendimento previsti. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti, per gli insegnamenti presenti a curriculum di studi, dallo studente che abbia rispettato i requisiti di frequenza e le eventuali propedeuticità indicate per i singoli corsi di insegnamento.
2. Nel caso di prerequisiti interni tra gli insegnamenti, l'iscrizione all'appello d'esame specifico sarà in ogni caso vincolata al conseguimento del credito dei corsi propedeutici come indicati nei regolamenti specifici, tramite superamento del relativo esame di profitto.
3. Il monitoraggio e la verifica del grado di copertura dei risultati di apprendimento attesi avvengono con i seguenti strumenti:
 - a. prove di verifica intermedia (revisioni o *formative*);
 - b. prove d'esame di profitto (esami o *summative*).
4. A ciascuna delle prove di verifica corrispondono specifiche procedure di accertamento, definite nei regolamenti dei singoli Corsi di studio.
5. Il numero, le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle prove di verifica intermedia sono stabilite dai docenti responsabili dell'insegnamento nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti del proprio Corso.
6. Le prove di verifica intermedia (revisioni) non sono solitamente oggetto di votazione per il riconoscimento diretto di crediti formativi ma sono oggetto di comunicazione del risultato da parte del docente e possono essere prese in considerazione in sede di esame di profitto finale. In casi stabiliti dai regolamenti dei Corsi di studio, le verifiche intermedie possono costituire elemento propedeutico per l'accesso all'esame di profitto.
7. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei Corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto possono svolgersi per

gruppi, facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.

8. L'accertamento del profitto finale dello studente, ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera, viene espresso mediante una valutazione in trentesimi. L'esame di profitto si intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo (30/30) può essere concessa la lode. La lode non partecipa al computo della media ponderata.
9. Gli esami di profitto di ogni insegnamento vengono valutati da una commissione di almeno due docenti, nominata dal Direttore, tra cui il docente responsabile della disciplina in qualità di Presidente.
10. I lavori della Commissione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente. Il Presidente stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente. In ogni caso, la responsabilità della valutazione finale deve essere collegiale.
11. Lo svolgimento delle prove d'esame previste per i corsi è obbligatorio alla prima scadenza disponibile. Qualunque sia il voto ottenuto, il superamento dell'esame di profitto finale determina l'acquisizione dei corrispondenti crediti formativi. Non è possibile ripetere esami già sostenuti di cui sia stata registrata in forma definitiva una valutazione sufficiente.

Art. 40 - Calendario delle prove d'esame

1. L'accertamento del profitto per ciascun Corso di studio è attuato sulla base di un piano di appelli d'esame articolati all'interno di almeno tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico. Per ogni sessione d'esame possono essere previsti uno o più appelli.
2. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello per gli insegnamenti attivi nel semestre di competenza. Si definiscono ordinario il primo appello disponibile per il corso di insegnamento nell'anno accademico di riferimento, integrativo l'appello successivo all'ordinario, di recupero il terzo e ultimo appello a calendario.
3. Sessioni straordinarie o di pre-appello possono essere autorizzate di volta in volta dal Direttore. Gli esami di prova finale per il conseguimento del Diploma accademico relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la terza sessione del secondo semestre.
4. Le sessioni disponibili entro cui sono previsti appelli (ordinari, integrativi e di recupero) per il passaggio da un anno di corso a quello successivo sono le seguenti:

- a. primo semestre: invernale, estiva, autunnale dell'anno in corso;
 - b. secondo semestre: estiva, autunnale dell'anno in corso; invernale dell'anno successivo.
5. Penalità accademiche sulla valutazione, in ottemperanza al regolamento didattico dei singoli insegnamenti, possono venire applicate in caso di ritardi non giustificati nel completamento del credito rispetto alle scadenze ordinarie.
6. Nel caso in cui il primo appello di una prova di verifica risultasse in esito negativo, oppure non venisse sostenuta in assenza di circostanze attenuanti o per mancata ammissione, sarà possibile completare l'esame in appello integrativo. Qualora l'integrazione non andasse a buon fine, oppure non venisse sostenuta in assenza di circostanze attenuanti, sarà possibile ripetere l'esame in appello di recupero. L'appello d'esame andrà sostenuto alla prima sessione disponibile:
 - a. gli esami dei corsi che si concludono nel primo semestre si devono sostenere in primo appello nella sessione d'esame invernale dell'anno accademico di competenza;
 - b. gli esami dei corsi che si concludono nel secondo semestre si devono sostenere in primo appello nella sessione d'esame estiva dell'anno accademico di competenza;
 - c. gli esami del primo semestre si devono completare in ultimo appello entro la sessione autunnale dell'anno accademico di competenza;
 - d. gli esami del secondo semestre si devono completare in ultimo appello entro la sessione invernale dell'anno accademico successivo.
7. Le modalità e le scadenze specifiche per ogni esame di profitto sono definite negli Ordinamenti e nei Regolamenti dei singoli Corsi di studio.

Art. 41 - Proroghe straordinarie

1. Previa autorizzazione del Direttore, sentito il Coordinatore di corso e il docente responsabile della materia, è possibile richiedere la proroga di uno o più appelli d'esame alla prima opportunità disponibile. L'autorizzazione viene concessa solo in circostanze straordinarie, opportunamente documentate e solo in presenza della possibilità di una proroga a data futura.
2. La richiesta di proroga deve essere inviata il prima possibile e in ogni caso non oltre una settimana dalla data dell'appello d'esame non

sostenuto. Gli esami prorogati vanno sostenuti alla prima sessione disponibile, entro e non oltre l' appello successivo.

Art. 42 - Tipologie delle prove d'esame

1. Possono essere adottate diverse tipologie di verifica in relazione all'ambito disciplinare, alla natura delle attività didattiche e agli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento, tra cui:
 - a. Esami pratici: progetti di produzione, revisioni, esercitazioni tecniche, dimostrazioni pratiche, portfolio digitale, ecc.
 - b. Esami scritti: saggi, relazioni, report di produzione, dissertazioni, portfolio di documenti tecnici, produzione di testi espositivi, prove scritte in aula, ecc.
 - c. Esami orali: presentazioni seminariali, colloqui programmati, discussioni, rappresentazioni, ecc.

Art. 43 - Consegna dei materiali d'esame

1. I materiali oggetto di valutazione vanno presentati secondo le modalità e le scadenze definite nei regolamenti dei singoli Corsi di studio. Se non espressamente richiesto, non saranno ritenute valide consegne personali a docenti, assistenti o personale di segreteria, oppure via email, *brevi manu* o tramite qualsiasi altra modalità diversa da quanto previsto nei regolamenti dei singoli corsi.
2. La consegna dei materiali viene datata e contrassegnata come prova ufficiale di svolgimento dell'esame. Le consegne d'esame in ritardo rispetto al termine di consegna non saranno ritenute valide per la valutazione del profitto nell'appello di competenza. È responsabilità dello studente organizzare in adeguato anticipo la consegna e accertarsi dell'integrità e correttezza dei materiali presentati.
3. Non sono consentite modifiche ai materiali (incluse eventuali integrazioni) successive al termine dell'appello d'esame. In nessun caso è consentita la restituzione del materiale allo studente al fine di apportare modifiche se non espressamente autorizzata dalla struttura didattica competente.

Art. 44 - Comunicazione degli esiti

1. Gli esiti delle prove d'esame vengono comunicati al candidato nella sezione dedicata del portale didattico di ogni corso. La scheda di valutazione pubblicata su portale si compone di tre elementi: il voto

numerico o idoneità, una scheda di valutazione, e un commento scritto a cura del docente.

2. La pubblicazione dell'esito sul portale didattico ha valore puramente informativo e non costituisce conferma di registrazione del voto, che avviene in fase successiva al termine della sessione d'esame entro cui si è svolto l'appello.
3. Prima che gli esiti siano registrati in forma definitiva sul libretto elettronico, è possibile fare richiesta di integrazione della prova, salvo esclusioni specifiche contenute nei regolamenti dei singoli Corsi di studio. In caso di tale richiesta, il voto viene invalidato e lo studente verrà iscritto all'appello successivo.
4. La richiesta annulla la valutazione precedentemente ricevuta, che viene sostituita dall'esito dell'appello integrativo anche in caso di valutazione inferiore alla precedente, oppure di mancata consegna o di assenza in sede d'esame.
5. La richiesta di integrazione dell'esame va presentata esclusivamente in forma scritta, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del voto sul portale. Passato tale termine, oppure se comunicata in qualsiasi altra forma (ad esempio, a voce o via email alla segreteria o al docente), il voto si intende confermato e viene registrato a curriculum.

Art. 45 - Verbalizzazione e registrazione degli esiti

1. Le fasi di verbalizzazione e registrazione degli esiti su libretto elettronico sono in carico alla Segreteria didattica.
2. La registrazione degli esiti sul libretto avviene di norma entro due settimane dalla pubblicazione degli stessi sul portale didattico. In base agli esiti della sessione d'esame, sono possibili tre eventualità: esito positivo; esito negativo o assenza/abbandono dell'esame; presenze inferiori alla soglia minima richiesta per l'accesso alla sessione.
3. A seguito di registrazione degli esiti a curriculum, i registri vengono verificati e ratificati da parte delle commissioni incaricate e degli Uffici competenti. Le valutazioni registrate in forma definitiva vengono segnalate come tali nel libretto elettronico.

Art. 46 - Prova finale

1. Lo svolgimento della prova finale consiste nella presentazione di un progetto artistico/professionale e di un elaborato accademico, di formato contenuto ma caratterizzato da rigore metodologico e argomentativo, di livello tale da essere rilevante per il successivo sviluppo professionale o

accademico del diplomando.

2. La prova d'esame di Diploma può assumere diverse forme, tra cui un'esplorazione teorico-pratica di carattere monografico, oppure la presentazione strutturata, con approfondimenti sia analitici che progettuali, di un portfolio di lavori artistici o di progetti d'industria risultanti dall'attività professionale dello studente, o ancora, in un prodotto creativo supportato da una discussione critico-metodologica o tecnico-produttiva, purché sia strutturata come sviluppo di tematiche affrontate in una o più discipline di qualsiasi ambito (di base, caratterizzanti, integrative) contemplate dal piano di studi svolto. Caratteristiche comuni della prova finale di Diploma sono la presenza di un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d'indirizzo e un aspetto di contestualizzazione storico-concettuale, metodologica o tecnico-artistica, coerente con il tema presentato.
3. La prova finale è tesa a verificare il livello di autonomia del diplomando nel selezionare campi e temi rilevanti e pertinenti al percorso formativo nelle sue varie articolazioni; nell'organizzare in maniera efficiente ed efficace la propria attività sulla base dei materiali di supporto e di produzione (bibliografici e di altra natura); nel selezionare e applicare le metodologie più adeguate per la ricerca progettuale in ambito artistico; nel redigere, con standard professionali, un testo accademico, generalmente corredato da un solido e coerente apparato iconografico-documentario; nel dimostrare chiarezza ed efficacia nel comunicare il proprio pensiero in forma scritta, orale e multimediale.
4. Per poter accedere al percorso relativo alla prova finale lo studente dovrà aver frequentato il rispettivo Corso di studio, avendo superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto e maturato conseguentemente il corrispondente numero di crediti, oltre ad aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall'Ordinamento didattico del Corso.
5. Per lo svolgimento della prova finale di diploma sono previsti almeno tre appelli per anno accademico, ognuno in separata sessione d'esame, che dovranno concludersi entro la sessione invernale dell'anno accademico successivo o comunque non oltre il 30 marzo dello stesso. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma in una delle sessioni disponibili lo studente deve presentare domanda di iscrizione, congiuntamente ad argomento e piano di lavoro, entro le scadenze indicate nei regolamenti specifici dell'anno accademico di pertinenza.
6. La prova finale è normalmente individuale e viene svolta autonomamente dallo studente con la supervisione di un relatore assegnato tra i docenti di ruolo nell'Accademia. Il docente relatore può motivare eventuali lavori di tesi collettive sul medesimo progetto, chiedendone autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di

riferimento. In ogni caso il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti di diretta responsabilità e presentare una propria relazione scritta circa il lavoro svolto, otterrà comunque valutazione individuale.

7. L'argomento della prova finale dovrà collocarsi all'interno delle tipologie previste per il Corso di studio. Il titolo e una presentazione sintetica ma esauriente devono essere presentati all'atto della richiesta di iscrizione all'appello e sono soggetti ad approvazione del docente relatore o di apposita commissione presieduta dal Direttore, secondo tempi e modalità stabilite nei regolamenti specifici per il Corso di studio.
8. Nello svolgimento del progetto d'esame lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico-culturale concordato nonché il piano di lavoro impostato con il docente relatore, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò, oppure la non corrispondenza tra risultati previsti e lavoro svolto, autorizza il relatore a non rilasciare il nulla osta necessario per sostenere l'esame finale.
9. La conferma finale di iscrizione all'appello richiesto è subordinata in ultima istanza al controllo da parte della Segreteria dell'avvenuta registrazione del nulla osta del relatore, dell'effettivo completamento dei crediti a piano di studi (esclusa la quota di crediti assegnata all'esame finale) e dell'assenza di eventuali impedimenti amministrativi o di altra natura. La presenza di elementi ostativi, ivi inclusa la non regolarità della posizione amministrativa relativamente al pagamento delle quote di iscrizione, comporta la proroga del completamento degli studi alla successiva sessione d'esame disponibile, con addebito degli eventuali costi aggiuntivi derivanti.
10. La presentazione della prova finale si svolge di norma attraverso una discussione dei risultati, con convalida della valutazione e della rilevanza degli stessi da apposita commissione giudicatrice, nominata dal Direttore e composta da non meno di tre docenti, compresi il relatore, eventuale correlatore e un secondo lettore dell'elaborato di tesi.
11. Il Presidente delle commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o suo delegato.
12. Una versione digitale e una copia cartacea della tesi devono essere consegnate in anticipo sulla data d'appello entro le modalità e le scadenze indicate nei regolamenti specifici e costituiscono il documento legale. I materiali multimediali (registrazioni, sessioni di lavoro, bozzetti, prototipi, video) che lo studente presenterà in sede di esame dovranno essere riprodotti in digitale e inseriti in forma completa nei materiali di consegna.

13. Il voto finale di Diploma si attribuisce in centodecimi. Tale voto è computato includendo la media dei voti di tutti gli esami a piano di studi con valutazione in trentesimi, ponderata secondo i crediti attribuiti a ciascun esame. Ai fini dell'ammissione all'esame di diploma è necessario conseguire un punteggio minimo di 66/110.
14. La commissione di valutazione della prova d'esame, su proposta di relatore e secondo lettore, può attribuire un ulteriore punteggio alla stessa, fino a un massimo di 10 punti aggiuntivi sul voto di ammissione già determinato. La lode è attribuibile, su proposta del Presidente e parere unanime della commissione per accertata rilevanza dei risultati, a studenti che abbiano raggiunto una valutazione complessiva di 110/110.
15. Ulteriori specifiche sulle modalità di realizzazione e svolgimento della prova vengono indicate nel regolamento d'esame specifico per il Corso di studio di pertinenza.

Art. 47 - Titolarità e utilizzo dei materiali prodotti durante il corso di studi

1. Al fine di garantire e tutelare lo studente e i suoi diritti nei rapporti con soggetti terzi, ove non diversamente concordato, SAE Italia s.r.l., per conto di tutte le società del gruppo AD Education intestatarie o legalmente abilitate all'utilizzo di locali, utenze e licenze per scopi formativi, avrà la esclusiva titolarità di ogni diritto su elaborati, tesi e ogni altra opera e/o progetto realizzato o ideato dallo studente medesimo, singolarmente o in concorso con altri studenti o soggetti terzi, all'interno delle attività previste dal proprio corso di studi.
2. SAE Italia s.r.l., potrà rilasciare copie del lavoro finito solo a scopo puramente dimostrativo delle abilità dello studente. In alcun modo il progetto potrà essere pubblicato o sfruttato per fini diversi tra cui a titolo esemplificativo quello di lucro, senza il previo consenso di tutti i soggetti coinvolti e degli eventuali terzi titolari del diritto d'autore sull'opera. SAE Institute valuterà la possibilità di reintegro dei diritti caso per caso, a fronte di specifica richiesta dello studente, tramite apposite convenzioni.
3. Lo studente concede espressamente a titolo gratuito a SAE Italia S.r.l. la facoltà di pubblicare e/o diffondere a fini promozionali e divulgativi e nel rispetto delle norme di legge vigenti, elaborati, tesi e ogni altra opera e/o progetto realizzato o ideato dallo studente medesimo all'interno del proprio corso di studi.
4. Lo studente autorizza espressamente SAE Institute ad effettuare riprese audio/video durante prove d'esame o altre attività formative ai soli fini necessari per lo svolgimento e la documentazione dei processi didattici.

TITOLO VIII: STUDENTI

SEZIONE 1 - AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE

Art. 48 - Ammissione

1. Sono ammessi ai Corsi di studio gli studenti motivati e con la preparazione scolastica e artistica di base necessaria per affrontare il percorso di studi scelto. L'accesso ai corsi è subordinato all'età minima di 18 anni e al possesso di prerequisiti specifici riconosciuti sulla base di apposite verifiche in merito a: conoscenze di base, motivazioni e ambizioni, titolo di studio e formazione precedente, eventuali esperienze in ambiti artistico / professionali affini.
2. È fortemente raccomandata, per quanto non vincolante all'ammissione ai corsi di SAE, una conoscenza minima della lingua inglese, corrispondente ai livelli di formazione linguistica previsti al completamento degli studi secondari.
3. Per l'ammissione di studenti non madrelingua è richiesto un livello intermedio di conoscenza della lingua italiana (livello B2) come previsto dal Common European Framework of Reference, presentando certificazioni legalmente riconosciute.
4. Ai fini della corretta erogazione dell'offerta formativa, anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e non docente, il Consiglio Accademico, sentite le strutture competenti, può deliberare annualmente un numero massimo consentito di iscrizioni per corso, stabilendone in accordo con la relativa struttura didattica le modalità di verifica necessarie per regolamentarne l'accesso.
5. I risultati di ammissione prevedono tre esiti possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con riserva. Nel caso di ammissione con riserva, una commissione appositamente nominata dal Direttore preciserà le modalità di assolvimento del debito in ingresso attraverso integrazioni obbligatorie da completarsi entro il primo anno accademico. Inoltre, le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale.
6. A seguito di avvenuta ammissione, la frequenza dei corsi è consentita unicamente previa immatricolazione. Il piano di studi di uno studente che non abbia finalizzato la propria immatricolazione non è attivabile.
7. Fatte salve le indicazioni di cui al presente Regolamento, requisiti

specifici per l'ammissione ai singoli Corsi di studio e modalità di accertamento degli stessi sono fissati nei rispettivi Regolamenti di corso e recepiti annualmente nel Manifesto degli Studi.

Art. 49 - Immatricolazione contemporanea a due corsi

1. SAE Institute prevede che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto n. 933 del 02/08/2022, ciascuno studente possa iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, conseguendo due titoli di studio distinti.

Art. 50 - Limiti, requisiti e modalità per la seconda immatricolazione

1. Come disposto dal Decreto Ministeriale n. 933 del 02/08/2022, l'iscrizione a due corsi di studio è consentita qualora i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici.
2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni AFAM italiane ovvero italiane ed estere. È consentita invece l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni AFAM nel limite di due iscrizioni.
3. Ove possibile e ove compatibile con la tipologia di attività formativa come individuata dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e con il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, entro i limiti disposti dalla normativa vigente (DPR 212-2005), al fine di soddisfare gli obblighi di frequenza SAE Institute, limitatamente agli insegnamenti a carattere teorico e alla parte teorica degli insegnamenti teorico-pratici può, a suo insindacabile giudizio, consentire agli studenti di usufruire di attività formative erogate a distanza, ferma restando la valutazione sotto il profilo dell'organizzazione e della sostenibilità di tale agevolazione da parte di SAE.
4. Ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, SAE Institute può prevedere, sempre a suo insindacabile giudizio, modalità organizzative della didattica coerenti con una frequenza part-time degli studenti, al fine di favorire la contemporanea iscrizione a due corsi di studio distinti, di cui uno con frequenza obbligatoria.

Art. 51 - Riconoscimento di crediti formativi

1. A norma dell'art. 4 del decreto n. 933 del 2 agosto 2022, SAE Institute provvederà a definire criteri e modalità finalizzati al riconoscimento, su istanza dello studente interessato, di attività formative svolte in uno dei corsi di studio in cui lo studente risulta già immatricolato.
2. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute in un corso di studio, SAE si riserva di promuovere l'organizzazione e la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell'attività formativa svolta. Il mancato riconoscimento di crediti sarà in ogni caso debitamente motivato.

Art. 52 - Diritto allo studio e doppia immatricolazione

1. Per quanto concerne il Diritto allo studio, lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio.
2. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.
3. Resta fermo l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, come autocertificati dallo studente nei casi in cui i corsi di studio non appartengono all'offerta formativa della medesima Istituzione.

Art. 53 - Studente ripetente e Studente fuori corso

1. Gli Ordinamenti e i Regolamenti dei Corsi di studio definiscono i criteri di propedeuticità e le eventuali soglie di credito previste per la progressione ordinaria all'interno del piano di studi.
2. Qualora, al termine dell'anno accademico, la soglia di debito risulti superiore a quanto definito al comma precedente, lo studente dovrà rimodulare il proprio piano di studi per consentire la ripetizione di tutte le attività formative non portate a profitto. Lo studente, pur rimanendo all'interno della durata del contratto di immatricolazione, è considerato ripetente poiché al termine del periodo di durata legale del corso dovrà iscriversi ad una o più annualità per completare il percorso di studi come studente fuori corso.
3. Lo studente dovrà formalizzare una iscrizione come studente fuori corso

anche nel caso in cui non abbia maturato nei tempi richiesti tutto il credito necessario per l'accesso alla prova finale. Di contro, lo studente non viene considerato fuori corso quando, terminati tutti gli esami all'interno delle sessioni disponibili per l'anno accademico in corso, presenti domanda di iscrizione alla prova finale di diploma entro le scadenze ordinarie, non rilevando la sola data di appello della prova finale per la determinazione dello stato di fuori corso.

4. L'iscrizione fuori corso è attivabile, su base annuale o per singolo ciclo didattico, allo scadere del triennio o del biennio di durata del contratto di immatricolazione ordinaria.

Art. 54 - Interruzione degli studi: sospensione temporanea delle attività

1. La sospensione temporanea delle attività è prevista solo per i corsi di durata superiore al singolo anno accademico.
2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi una sola volta nel corso della carriera accademica e solo ed esclusivamente per l'anno accademico successivo a quello in corso. La sospensione può avere una durata massima consecutiva pari a tre anni accademici e minima pari a un anno accademico.
3. Lo studente, entro 90 giorni prima della fine dell'ultimo anno accademico per il quale ha chiesto la sospensione, dovrà comunicare la propria intenzione di prolungare di un'ulteriore annualità la sospensione degli studi. In difetto, sarà chiamato a riprendere gli stessi con conseguente obbligo di corrispondere le relative rette. È fatto in ogni caso divieto allo studente prolungare la sospensione degli studi per un periodo superiore alla durata complessiva dell'intero ciclo di studi.
4. Il periodo di sospensione non viene conteggiato nella carriera dello studente.
5. Nel periodo di sospensione il pagamento delle rette viene integralmente sospeso e si conserva il numero di matricola e lo status di studente ma viene meno il diritto alla frequenza e all'accesso ai laboratori, alla possibilità di partecipare a prove di valutazione, di ottenere trasferimenti o altri provvedimenti, nonché ad eventuali agevolazioni economiche ivi inclusa la produzione di certificazioni amministrative e ai fini fiscali. Gli studenti con cittadinanza extra U.E. durante il periodo di sospensione non potranno ottenere certificati utili al rilascio del permesso di soggiorno.
6. La volontà di sospensione degli studi deve essere comunicata per iscritto secondo scadenze e modalità definite annualmente nel Manifesto degli Studi. Richieste presentate fuori da tali termini non verranno considerate

valide, pertanto le rette di frequenza torneranno esigibili come da contratto.

Art. 55 - Rinuncia agli studi

1. Per rinuncia agli studi si intende la volontà esplicita, comunicata in forma scritta, di abbandonare definitivamente le attività formative previste dal corso cui si risulta iscritti.
2. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi e immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso.
3. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative.
4. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.
5. Le modalità e le tempistiche di rinuncia agli studi sono definite annualmente nel Manifesto degli Studi.

Art. 56 - Abbandono degli studi

1. Per abbandono degli studi si intende la mancata partecipazione alle attività formative e di verifica previste dal piano di studi per un periodo pari ad almeno un ciclo didattico o comunque non inferiore a 4 settimane consecutive, senza che sia stata data comunicazione da parte dello studente circa la volontà di sospensione, rinuncia o di eventuali cause di forza maggiore intercorse.
2. È dovere dello studente rendere nota la causa dell'assenza prolungata contattando tempestivamente la Segreteria didattica. In ogni caso, l'abbandono volontario degli studi non solleva lo studente dai doveri formativi e amministrativi previsti.
3. L'abbandono non è considerato espressione della volontà di sospensione o rinuncia degli studi in assenza di richiesta esplicita, la cui data di presentazione farà fede rispetto alle scadenze previste.

Art. 57 - Decadenza della qualifica di studente

1. Decade dalla qualifica di studente chi non abbia sostenuto alcun esame di profitto allo scadere della propria immatricolazione ordinaria, pari alla durata legale del corso di studi.

2. Decade dalla qualifica anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'immatricolazione in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato alcun esame di profitto nell'anno accademico di estensione.
3. La decadenza della qualifica di studente si verifica per chi non abbia riattivato l'immatricolazione al corso per tre anni consecutivi. Lo studente decade anche qualora risulti fuori corso per tre anni consecutivi.
4. Lo stato di abbandono degli studi, unitamente al mancato pagamento della retta di frequenza per l'anno accademico in corso, determina la decadenza d'ufficio della qualifica di studente.
5. Lo studente decaduto, qualora intenda avviare una nuova carriera, è tenuto a reimmatricolarsi potendo unicamente richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati da SAE ai fini di un possibile riconoscimento parziale o totale degli stessi.
6. Per i corsi di cui all'art.3, commi 5 e 6, si possono applicare criteri specifici di decadenza della qualifica, definiti nei relativi Regolamenti di corso e nel Manifesto agli Studi.
7. Gli effetti amministrativi e gli obblighi dello studente conseguenti alla dichiarata decadenza sono altresì definiti annualmente nel Manifesto degli Studi.
8. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni di cui sopra, senza la necessità di preventiva contestazione agli interessati.

Art. 58 - Cessazione della qualifica di studente

1. La qualifica di studente iscritto cessa per:
 - a. conseguimento del titolo di studio;
 - b. trasferimento ad altro istituto;
 - c. rinuncia agli studi;
 - d. decadenza della qualifica di studente.

Art. 59 - More amministrative

1. Gli studenti devono attenersi alle scadenze per l'adempimento degli oneri contabili/amministrativi riportate sul modulo di immatricolazione. Il ritardo negli adempimenti comporta l'applicazione di un tasso di interesse moratorio pari al tasso legale maggiorato di 3 punti ma che non potrà in ogni caso mai superare il tasso di usura vigente al momento dell'applicazione dello stesso così come calcolato ai sensi del

d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96.

2. Ritardi superiori ai 14 giorni comportano la notifica di una diffida ad adempiere, con l'avvertimento che in difetto si applicheranno le misure accademiche previste in questo Regolamento, ivi compresa l'esclusione dalle attività formative (compresa la frequenza delle lezioni, l'utilizzo dei laboratori e la partecipazione agli esami di verifica) e in ultima istanza la decadenza della qualifica di studente.
3. Ulteriori ritardi comportano l'avvio delle più idonee azioni legali tese al recupero crediti.

Art. 60 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al regolamento UE 679/2016 (GDPR), SAE Institute garantisce che il trattamento dei dati personali conferiti dallo studente al momento dell'iscrizione e durante la frequenza ai corsi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
2. Il Titolare del trattamento dei dati è SAE ITALIA S.R.L. INTERNATIONAL TECHNOLOGY COLLEGE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Trentacoste, n. 14, P. IVA 11800470152: esso decide in modo autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, nonché sulle procedure di sicurezza da applicare per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.
3. L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento (se nominati) è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
4. L'interessato in qualsiasi momento può esercitare i diritti inviando una raccomandata A/R a SAE ITALIA S.R.L. INTERNATIONAL TECHNOLOGY COLLEGE, con sede legale in via Trentacoste n. 14, 20134 MILANO o una email all'indirizzo PEC saeitalia@registerpec.it.

SEZIONE 2 - MOBILITÀ STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA

Art. 61 - Trasferimento ad altre Istituzioni affini

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda entro il 30 giugno di ogni A.A., purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Accademia ospitante ad accogliere la domanda.

2. A decorrere dalla data di accoglimento della domanda di trasferimento lo studente interrompe la carriera presso SAE, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.
3. Alla richiesta di trasferimento ad altra Accademia si applicano le norme amministrative per il recesso anticipato contenute nei regolamenti specifici di Corso e la sua accettazione non comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente.
4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

Art. 62 - Trasferimento da altre Istituzioni affini

1. La domanda di trasferimento da altra Istituzione di pari livello, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore, deve pervenire a SAE entro il 30 giugno di ogni anno accademico.
2. Alla domanda di trasferimento da altra Istituzione deve essere allegato il curriculum accademico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Potrà inoltre essere richiesto di allegare alla domanda, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita, corredato dal monte orario di insegnamento e portfolio dei lavori.
3. Apposita Commissione di valutazione, designata dal Direttore, delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Istituzione di provenienza, con l'indicazione di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso SAE e i relativi crediti formativi.
4. Gli studenti che richiedano il trasferimento da altre Istituzioni debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso al Corso di destinazione.

Art. 63 - Passaggi di corso

1. È consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro previa domanda inoltrata entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.
2. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso sono previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti caratterizzanti per l'intera durata del nuovo indirizzo.

3. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono subordinare, in casi specifici, il trasferimento al superamento di una prova di ammissione e regoleranno nello specifico eventuali modifiche al presente articolo.

Art. 64 - Riconoscimento degli studi pregressi

1. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti in ingresso è previsto in forma di richiesta finalizzata ad abbreviazione di corso, soggetta al vaglio del Direttore e delle commissioni didattiche incaricate.
2. In sede di ammissione è consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento del credito maturato in altri percorsi di pari grado o equiparabili qualora il candidato sia:
 - a. in possesso di titolo universitario;
 - b. in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero;
 - c. in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.
3. La richiesta finalizzata deve essere completa di:
 - a. certificazione ufficiale del percorso di studi svolto, con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
 - b. programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
 - c. certificazione ufficiale dell'istituzione di provenienza.
4. L'esito del riconoscimento può avvenire mediante:
 - a. la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività formative uguali o affini a quelle previste dai piani di studio di SAE, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
 - b. la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.
5. La procedura prevede quindi una verifica documentale preliminare atta ad accertare, tramite valutazione quantitativa del credito, la natura e l'ambito disciplinare dello stesso, inclusa l'analisi dei programmi dei singoli insegnamenti di cui si è maturato il credito, con possibile esito di riconoscimento diretto, oppure di accesso a nuova valutazione. Posta l'affinità di ambito disciplinare degli studi pregressi, l'identificazione

qualitativa del credito in ingresso si basa sulla mappatura comparativa dei risultati di apprendimento definiti per il corso di destinazione, oltre che sulle tabelle di corrispondenza delle valutazioni precedentemente conseguite.

6. Nel caso specifico di crediti associati ad attività di natura tecnico-pratica, sarà in ogni caso richiesta un'ulteriore verifica pratica dell'effettivo livello di trasferimento delle capacità acquisite nei contesti operativi dei laboratori di SAE, atta a individuare il grado di convalida totale o parziale delle competenze dimostrate e il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto.
7. A seguito di verifica pratico/applicativa, in caso di mancata convalida della valutazione ricevuta in precedente esame di profitto possono essere proposte attività formative integrative, propedeutiche per l'accesso a determinati insegnamenti del corso di studi, soggette all'obbligo di superamento di nuovi esami di profitto sostitutivi dei precedenti.

Art. 65 - Periodi di studio all'estero

1. Le attività svolte all'estero da studenti iscritti nell'ambito di programmi internazionali di mobilità e/o di accordi bilaterali sono riconosciute valide ai fini della carriera e possono dare luogo all'acquisizione di crediti formativi, purché compiute nel rispetto delle norme di cui al presente articolo e delle determinazioni specifiche delle competenti strutture didattiche interessate.
2. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi presso Istituzioni estere dovrà presentare apposita domanda in cui indicare gli insegnamenti e le attività che si propone di seguire. La domanda è sottoposta all'Ufficio in capo ai servizi per l'internazionalizzazione e il Direttore, o per sua delega il Coordinatore del Corso, approva il piano di studi all'estero.
3. Il riconoscimento delle attività formative effettuate all'estero è approvato dal Direttore, sentiti il Coordinatore del Corso e l'Ufficio per l'internazionalizzazione, sulla base di adeguata documentazione attestante le attività svolte, l'eventuale valutazione conseguita e qualsiasi altro elemento lo studente ritenga necessario produrre.
4. Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione oppure nel caso in cui il C.A. abbia approvato, nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con Corsi e seminari tenuti presso istituzioni partner.
5. La convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve considerare, ove possibile, le corrispondenze con le attività

formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.

6. Agli esami convalidati viene attribuita una votazione in trentesimi, sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
7. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
8. Ulteriori e più specifiche disposizioni, applicative delle norme di cui sopra, vengono comunicate annualmente e rese pubbliche nelle forme idonee.

Art. 66 - Iscrizione a corsi singoli

1. Sono ammesse iscrizioni a corsi singoli nel caso particolare di convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie di pari livello, o qualora lo studente sia inserito in programmi di mobilità internazionale. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini definiti dalle specifiche convenzioni e accordi. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l'indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti. L'iscrizione ai corsi singoli comporta il pagamento di un contributo di quanto dovuto per l'iscrizione come studente regolare, per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata, stabilito dall'amministrazione.
2. Su delibera del Consiglio Accademico può essere prevista l'iscrizione di cittadini italiani e stranieri a singole attività formative come uditori, o con la finalità di sostenerne le relative prove di verifica e averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, previo versamento di un contributo di quanto dovuto per l'iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata, stabilito dal C.d.A.

SEZIONE 3 - STRUTTURE E SERVIZI AGLI STUDENTI

Art. 67 - Riconoscimento e credenziali

1. A seguito di prima immatricolazione presso un corso di studio viene assegnato un codice univoco di matricola e rilasciato il tesserino studente, nonché le credenziali istituzionali per l'accesso ai servizi digitali. Tali credenziali sono personali e non cedibili.
2. Il tesserino studente è essenziale ai fini dell'identificazione all'interno

dell'Istituto e presso le strutture convenzionate. Gli studenti sono tenuti ad avere con sé il tesserino all'interno delle strutture e sono responsabili della corretta conservazione dello stesso.

3. Le credenziali istituzionali consentono l'autenticazione per l'accesso al portale on line dell'Istituto e l'utilizzo di una casella di posta elettronica personale, che costituisce il canale preferenziale per la comunicazione con l'Istituto. Lo studente è tenuto a consultare quotidianamente la propria casella di posta elettronica istituzionale.

Art. 68 - Salute e sicurezza

1. Gli studenti sono tenuti a utilizzare strutture e attrezzature secondo i criteri di sicurezza appresi durante appositi incontri di orientamento. Di conseguenza, l'uso di strutture e attrezzature è limitato alle risorse previste dai singoli corsi e deve sempre essere preceduto da attività informative preliminari.
2. L'utilizzo di materiali elettrici o elettronici richiede particolare attenzione. Laddove segnalato, è obbligatorio l'uso di guanti, caschi e calzature di protezione.
3. Alcune attività possono richiedere l'uso di ponteggi mobili. È vietato utilizzare scale a pioli per i lavori sopraelevati. L'utilizzo dei ponteggi mobili è riservato a studenti e personale che abbiano superato la formazione specifica per la sicurezza.
4. Il cortile antistante l'Istituto è l'unico spazio esterno ad accesso libero per gli studenti. Le eventuali aree esterne in condivisione con altre aziende, non di utilizzo esclusivo di SAE Institute, sono accessibili solo per operazioni di carico e scarico e previ appositi accordi con il personale incaricato.
5. Salvo circostanze straordinarie, è consentito a tutta l'utenza posteggiare biciclette e motociclette negli spazi esterni dedicati, fino a esaurimento posti.
6. A eccezione degli spazi riservati al personale dipendente, è vietato posteggiare automobili in qualsiasi area esterna dell'Istituto, salvo per operazioni di carico e scarico del materiale necessario a determinate attività. La sosta delle automobili è consentita di fronte alle porte esterne delle strutture solo per il tempo necessario alle suddette operazioni di carico/scarico. Durante le sessioni di lavoro tali accessi vanno sempre tenuti chiusi.
7. L'utilizzo di ascensori e montacarichi è riservato a personale e fornitori. Gli studenti possono utilizzarli unicamente per il trasporto di attrezzature ingombranti qualora necessarie per lo svolgimento di

determinate esercitazioni. Le chiavi vanno richieste e riconsegnate al personale incaricato.

Art. 69 - Tutela assicurativa

1. Gli studenti regolarmente immatricolati presso SAE Institute godono di una copertura assicurativa che vale per la permanenza all'interno della proprietà dell'Istituzione. La copertura comprende clausole di responsabilità civile e piccoli infortuni.
2. Al di fuori della proprietà dell'Istituzione, la copertura assicurativa è valida solo in presenza di un membro del personale incaricato e nel limite delle attività formative in programma.
3. Gli studenti sono da ritenersi responsabili in caso di dolo, negligenza, furti o danni commessi ai danni di SAE Institute da parte di terzi la cui presenza all'interno delle strutture sia riconducibile allo studente stesso.

Art. 70 - Servizi digitali

1. Il portale online di SAE Institute è lo strumento ufficiale per la trasmissione delle informazioni agli studenti. Sul sito sono consultabili i regolamenti generali e di corso, i calendari e gli orari degli appelli d'esame, le informazioni sui docenti e sugli insegnamenti. Sul portale possono essere pubblicate ulteriori informazioni generali, avvisi, modulistica, materiale didattico relativo agli insegnamenti.
2. La sezione Student Portal del portale online consente l'accesso ai servizi logistici e amministrativi, tra cui:
 - a. anagrafica di immatricolazione e recapiti personali;
 - b. situazione amministrativa e stato dei pagamenti;
 - c. piano di studi e corsi di cui risulta attiva l'iscrizione;
 - d. registro elettronico personale delle presenze registrate;
 - e. libretto elettronico delle valutazioni di profitto registrate;
 - f. calendario personale con orari per attività formative e appelli d'esame;
 - g. sistema di prenotazione delle risorse tecniche e dei laboratori (ove previsto).
3. La sezione Canvas del portale online costituisce il VLE (Virtual Learning Environment) di supporto alle attività didattiche e consente l'accesso a diversi servizi accademici, tra cui:

- a. bacheca generale dell'Accademia;
- b. guide e regolamenti didattici;
- c. bacheche digitali dei singoli corsi di insegnamento;
- d. informazioni specifiche su corsi d'insegnamento e attività didattiche;
- e. contatti con docenti e assistenti alla didattica;
- f. forum e spazi di discussione;
- g. materiali di studio e di approfondimento;
- h. liste bibliografiche e contenuti digitali online;
- i. accesso ai cataloghi bibliografici digitali;
- j. scadenze e informazioni sulle prove d'esame;
- k. servizi per la consegna online delle prove d'esame;
- l. comunicazione dei risultati di valutazioni e verifiche.

Art. 71 - Servizi di biblioteca

1. Presso l'Istituzione è istituita una biblioteca specialistica, comprensiva di sala di consultazione ad accesso libero e di servizio di ritiro e consegna volumi. Il prestito e la consultazione dei volumi è consentito ai soli studenti, docenti e dipendenti di SAE Institute. Gli orari di apertura e le modalità di consultazione del catalogo bibliotecario locale sono definite da apposito regolamento e comunicate attraverso il portale online.
2. SAE Institute inoltre mette a disposizione, a uso esclusivo di docenti e studenti immatricolati, accesso a cataloghi digitali aperti alla consultazione e/o al download del materiale ivi disponibile.

Art. 72 - Alloggi

1. L'Ufficio Ammissioni, in collaborazione con la Segreteria, supporta attivamente gli studenti fuori sede nella ricerca di un alloggio. I servizi di supporto vengono attivati a titolo gratuito e sono accessibili a seguito della fase di ammissione, su esplicita richiesta trasmessa all'Ufficio Ammissioni.

Art. 73 - Sconti e convenzioni

1. Ai fini dell'inserimento dello studente nella comunità locale e il complessivo miglioramento della qualità dell'esperienza quotidiana,

l'Istituto stipula convenzioni con enti pubblici e privati per offrire sconti e riduzioni per servizi quali: mezzi di trasporto, attività ricreative, acquisto di beni utili allo studio e all'attività professionale, iniziative culturali, teatrali e museali.

2. L'elenco aggiornato degli enti convenzionati è comunicato agli studenti all'inizio dell'anno accademico attraverso il portale online.

SEZIONE 4 - NORME DI CONDOTTA E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 74 - Condotta generale

1. Tutti gli studenti, i docenti e il personale sono tenuti ad adottare una condotta opportuna e moralmente irreprensibile.
2. Qualora uno studente non si attenga a un comportamento consono agli standard previsti dall'Istituto, la Direzione si riserva il diritto di applicare sanzioni che possono variare da ammonimenti verbali o scritti fino alla terminazione immediata degli studi; la sanzione dipenderà dalla gravità dell'infrazione commessa. Ritiri ed espulsioni ufficiali sono soggetti alle norme in materia di interruzione degli studi.
3. Qualora venissero messe in atto azioni legali contro SAE Institute a causa di infrazioni delle presenti norme, SAE Institute si rivarrà interamente sul responsabile delle suddette anche sotto il profilo risarcitorio.

Art. 75 - Fumo, cibo, bevande e norme di buon vicinato

1. È categoricamente vietato fumare all'interno dei locali dell'Istituto. Ogni infrazione sarà punita ai sensi delle leggi vigenti.
2. Il consumo di cibo e bevande è consentito all'interno degli appositi locali. È espressamente vietato, salvo deroghe speciali, il consumo di cibo all'interno dei laboratori e delle aule didattiche.
3. Gli studenti sono tenuti a utilizzare i cestini dei rifiuti all'interno e all'esterno dell'Istituto collaborando attivamente alla raccolta differenziata.
4. Si richiede il rispetto della quiete dei residenti e del decoro generale. Sporcare o lasciare rifiuti in giro, danneggiare beni di proprietà privata (veicoli, muri, ecc.), parlare ad alta voce nelle ore tarde del giorno o adottare comportamenti che violino la legge comporterà provvedimenti legali e disciplinari.

Art. 76 - Telefoni, smartphone e tablet

1. Non è possibile inoltrare telefonate personali agli studenti, se non in casi di estrema gravità.
2. Agli studenti non è consentito effettuare telefonate né tenere i cellulari in modalità suoneria all'interno delle strutture didattiche dell'Istituto (aule, laboratori e workstation), fatta eccezione per le aree comuni. Al fine di evitare interferenze con le apparecchiature in uso nei laboratori, il personale è autorizzato a richiedere lo spegnimento dei dispositivi elettronici.

Art. 77 - Utilizzo delle infrastrutture informatiche

1. L'uso di Internet presso SAE Institute è permesso e incoraggiato ove tale uso sia di supporto a scopi didattici. È responsabilità degli utenti utilizzare Internet nel rispetto delle seguenti regole e della normativa vigente, tutelando la riservatezza dei propri dati personali e di quelli altrui.
2. Agli utenti delle infrastrutture informatiche non è consentito:
 - a. creare, inviare o pubblicare qualsiasi contenuto che possa offendere individui e Istituzioni o che possa ledere la reputazione di SAE Institute;
 - b. usare le risorse informatiche dell'Accademia per perpetrare attività illegali;
 - c. compiere azioni che possano sollevare discriminazioni di etnia, religione, sesso, orientamento sessuale, ideologia politica o altri gruppi di minoranza;
 - d. accedere ai dati di personale e studenti dei quali non si possiede l'autorizzazione all'accesso (inclusi siti web e profili social);
 - e. condividere con gli altri i propri dati di login (password comprese);
 - f. usare la connessione per qualsiasi attività commerciale;
 - g. eseguire attività sulla rete che possano limitare o compromettere il servizio per gli altri utenti;
 - h. collegare dispositivi di archiviazione di massa portatili senza averne controllato la presenza di virus;
 - i. scaricare, accedere o condividere qualsiasi contenuto che potrebbe essere considerato inappropriato o illegale come pornografia, hacking, gioco d'azzardo o terrorismo;

- j. scaricare e/o installare qualsiasi tipologia di software, sistema o risorsa da internet senza approvazione da parte del personale presente;
 - k. ricevere, inviare o pubblicare materiale che violi il diritto di copyright e il diritto d'autore;
 - l. effettuare qualsiasi forma di file sharing per finalità diverse da quanto previsto per le attività didattiche e di ricerca;
 - m. cercare di modificare, danneggiare o distruggere qualsiasi strumentazione o configurazione della rete SAE Institute.
3. SAE Institute mantiene il diritto di monitorare l'uso delle strutture, incluso il traffico internet, nel pieno rispetto della privacy, con sistemi che consentano di risalire al traffico dei singoli dispositivi connessi.

Art. 78 - Utilizzo delle attrezzature e responsabilità degli studenti

1. Gli studenti sono ritenuti responsabili delle attrezzature utilizzate nel corso delle sessioni di laboratorio. È richiesto pertanto un comportamento teso a scongiurare danni o furti.
2. L'accesso ai sussidi didattici, ai laboratori e alle attrezzature è gestito dal personale incaricato, che ha la facoltà di sollevare gli studenti dalla responsabilità nei riguardi del materiale utilizzato. Non è possibile richiedere materiale supplementare dopo l'inizio della sessione di lavoro. Il materiale deve essere restituito in adeguato anticipo (di norma 10 minuti) prima della fine della sessione.
3. Gli studenti sono tenuti a verificare che i materiali loro forniti siano funzionanti e che corrispondano alla quantità richiesta. Al momento della riconsegna, lo stato e la quantità dei materiali restituiti devono essere invariati.
4. Gli studenti sono tenuti a non lasciare incustoditi spazi e apparecchiature durante la sessione di lavoro. Qualora l'accesso ai laboratori sia svolto in modalità autonoma, gli studenti sono responsabili di restituire le chiavi agli incaricati al termine dell'attività. In caso di smarrimento delle chiavi, allo studente responsabile verranno addebitate le spese di sostituzione della serratura.
5. Qualora durante l'uso si verifichi un guasto di uno strumento o di un'attrezzatura, gli studenti dovranno informare tempestivamente il responsabile incaricato dell'attività laboratoriale, fornendo tutti i dettagli del caso.
6. Qualora uno strumento o un'attrezzatura subisca danni o furto per

motivi da ricondurre a negligenza, lo studente responsabile sarà tenuto a rendere dichiarazione scritta specificando i dettagli del danneggiamento o del furto.

7. Nel caso di lavori di gruppo, tutti i componenti saranno ritenuti responsabili di eventuali incidenti verificatisi nel corso della sessione, inclusi gli assenti e coloro che non hanno segnalato la propria presenza.
8. Gli studenti si impegnano a rimborsare il totale dei costi di riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate o rubate entro 21 giorni dalla data di ricezione delle fatture riportanti l'importo pagato dall'Istituto.

Art. 79 - Scorretta condotta accademica e plagio

1. È importante che gli studenti abbiano consapevolezza dei comportamenti considerati scorretta condotta accademica, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a. infrangere le norme di comportamento in sede d'esame;
 - b. visionare o cercare di visionare i materiali d'esame prima dell'esame stesso;
 - c. non rispettare le istruzioni date dal docente in sede d'esame;
 - d. adottare comportamenti tesi a inficiare la resa degli altri candidati;
 - e. commettere plagio o auto-plagio;
 - f. dichiarare fonti in maniera mendace o fraudolenta;
 - g. dichiarare risultati di ricerca, sperimentazione o produzione artistica in maniera mendace o fraudolenta;
 - h. consegnare materiali preparati o realizzati in collaborazione con altri se non esplicitamente previsto;
 - i. ricorrere o tentare di ricorrere a servizi di ghostwriting (scrittura di testi per conto terzi) relativamente a qualsiasi parte di una prova d'esame.
2. Si definisce plagio la presentazione, da parte di uno studente, di materiali (scritti, video o orali) millantati come propri, ma di fatto prodotti in toto o in parte da terzi. La definizione di plagio si applica anche alla presentazione di lavori propri, precedentemente già valutati o pubblicati, che non vengano debitamente indicati come tali. SAE Institute considera un grave illecito disciplinare nonché civile (legge 22 aprile 1941 n.633 oltre all'art.2577 e successivi del Codice Civile) l'utilizzo fraudolento di materiale di altri autori, studenti, o anche proprio.

3. SAE Institute si impegna a gestire con la massima severità il plagio e tutti gli altri possibili casi di scorretta condotta accademica, applicando adeguati provvedimenti disciplinari a prescindere dalle motivazioni del comportamento (negligenza, ingenuità, intenzionalità), che possono giungere fino alla sanzione estrema della decadenza dalla qualifica di studente.

SEZIONE 5 - COMUNICARE CON SAE INSTITUTE

Art. 80 - Comunicare con il personale

1. Le informazioni circa i servizi didattici vengono veicolate nelle modalità più opportune sia nelle strutture fisiche che digitali dell'Istituto, come strumento di orientamento e tutoraggio degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
2. Le comunicazioni da parte del personale accademico, amministrativo e di segreteria avvengono principalmente tramite email e affissioni in bacheca digitale.
3. SAE Institute promuove una "politica a porte aperte", incoraggiando gli studenti a comunicare direttamente con il personale in caso di bisogno. Per tutto il personale interno all'Istituto e per i docenti in carica è possibile fissare un appuntamento individuale tramite gli strumenti digitali previsti.
4. Gli indirizzi email dei docenti, degli uffici e del personale dell'Istituto sono resi pubblici sulle piattaforme digitali di servizio agli studenti e seguono la sintassi generale: *inizialenome.cognome@sae.edu*.
5. SAE Institute non si assume la responsabilità di comunicazioni personali tra studenti e collaboratori esterni o docenti ospiti, oppure con il personale, attraverso canali privati diversi da quelli sopra indicati.

Art. 81 - Ricevimento di genitori e tutori

1. I genitori o i tutori che desiderino incontrare il personale dell'Istituto per discutere un qualsiasi aspetto della carriera accademica dello studente possono fissare un appuntamento previa segnalazione dei nominativi, sottoscritta dallo studente, delle persone autorizzate alla condivisione dei propri dati personali.
2. In occasione di questi incontri è richiesta la presenza dello studente. Le informazioni relative a voti, rendimento accademico, frequenza e altro

non saranno rivelate a terzi in assenza di esplicita autorizzazione da parte dello studente stesso.

3. Nell'ipotesi di irreperibilità dello studente, in casi di particolare gravità e urgenza, SAE Institute potrà comunicare direttamente con i familiari di quest'ultimo o con i tutori legali secondo quanto indicato in sede di immatricolazione.

Art. 82 - Modifica nome, indirizzo e informazioni di contatto

1. Ogni modifica apportata ai recapiti personali forniti in sede di immatricolazione deve essere immediatamente comunicata alla Segreteria per aggiornamento dei dati associati alla propria scheda anagrafica. SAE Institute non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali problemi dovuti all'impossibilità di un contatto diretto a causa di informazioni incomplete, inesatte o mendaci.
2. Tutti gli studenti devono fornire un numero di telefono personale attivo e valido sul territorio nazionale per consentire un contatto immediato laddove necessario.

SEZIONE 6 - TITOLI ACCADEMICI E CERTIFICAZIONI

Art. 83 - Rilascio dei Diplomi accademici

1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il Diploma Accademico in originale, avente valore legale.
2. Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono rilasciate in finestre temporali successive alla data di chiusura delle sessioni d'esame previste per l'anno accademico di competenza. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica presso SAE alla data del rilascio dei diplomi stessi.
3. A seguito di primo rilascio del documento, è possibile chiedere copia della pergamena di Diploma consegnando in segreteria apposito modulo di richiesta duplicato, debitamente compilato e munito di marca da bollo da €16, previo il versamento di un contributo amministrativo pari a €100 di cui allegare ricevuta alla domanda.

Art. 84 - Diploma Supplement

1. L'Istituto rilascia, in modo automatico e gratuito per lo studente come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo un modello conforme a quanto sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione

Europea, recepito dalla normativa italiana con D.D. n.389 del 5 marzo 2019 ed eventuali successive modifiche e deliberazioni, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso, nonché le valutazioni secondo la scala ECTS.

2. Il rilascio del Diploma Supplement segue le tempistiche previste per la pergamena di Diploma, di cui al precedente articolo.

Art. 85 - Certificazioni dello stato di studente

1. SAE rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

Art. 86 - Lettera di referenze

1. Gli studenti che desiderino una lettera di referenze accademiche possono farne richiesta alla Segreteria. L'effettivo rilascio della lettera di referenze è a discrezione dei docenti destinatari della richiesta.

Art. 87 - Rilascio di titoli congiunti

1. SAE può rilasciare, previa autorizzazione ministeriale, titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere, in modalità regolate nelle relative convenzioni.

Art. 88 - Condizioni ostative

1. Non è possibile ottenere la suddetta documentazione in caso di immatricolazione incompleta o di pendenze nei confronti di SAE Institute.
2. Non verranno accettate domande di richiesta duplicati di certificati accademici incomplete o prive degli allegati necessari.

TITOLO IX: DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 89 - Diritto allo studio

1. SAE Institute persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli, mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.
2. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti e/o con soggetti privati.

Art. 90 - Borse di studio

1. SAE Institute coordina ed eroga in favore degli studenti gli interventi e i servizi diretti all'attuazione del diritto allo studio previsti dalla legge regionale Lombardia n. 33 del 13 dicembre 2004 e successive modifiche e deliberazioni.
2. Gli studenti immatricolati ai corsi di Diploma accademico possono concorrere all'assegnazione di borse di studio, consegnando opportuna domanda di partecipazione all'Ufficio Ammissioni entro le scadenze e le modalità indicate sui relativi bandi, pubblicati annualmente sul sito istituzionale.
3. Possono altresì essere disponibili borse di studio auto-finanziate o in collaborazione con specifici soggetti pubblici o privati. Queste vengono assegnate secondo requisiti di merito e di reddito e ognuna di esse può avere un diverso importo, a copertura totale o parziale della retta di frequenza, secondo opportuni bandi indetti con decreto direttoriale.
4. Le borse di studio vengono rinnovate e vanno confermate per ogni anno accademico. Per il rinnovo negli anni successivi lo studente è tenuto a soddisfare i requisiti del regolamento pubblicato nel bando di concorso.
5. In caso di non accesso o revoca della Borsa di Studio o dell'agevolazione economica, lo studente è tenuto a versare l'intero ammontare della retta di frequenza del periodo di riferimento.

Art. 91 - Studenti lavoratori e studenti atleti

1. Viene riconosciuto lo status di studente lavoratore o di studente atleta allo studente che sia in possesso di specifici requisiti, stabiliti da appositi regolamenti attuativi emanati su delibera del Consiglio Accademico.

2. Tali regolamenti possono prevedere, in completamento alle norme generali contenute nel presente Regolamento, ulteriori modalità di gestione della carriera per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.

Art. 92 - Studenti con bisogni educativi speciali

1. SAE Institute garantisce e promuove la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti con bisogni educativi speciali, ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

Art. 93 - Diritto all'inclusione

1. SAE Institute si impegna a contrastare situazioni di disagio e di esclusione, fondate in particolare sul genere e sull'orientamento sessuale, e a promuovere la realizzazione di un ambiente di studio e di lavoro sereno e inclusivo, attento alla tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati al rispetto reciproco, in attuazione dei principi di libertà e di inviolabilità della persona e della sua identità personale.
2. SAE Institute riconosce a tutti coloro che ne facciano richiesta la possibilità di accedere alla carriera Alias, in modalità definite da specifici regolamenti emanati su delibera del Consiglio Accademico.

TITOLO X: MISURE TRANSITORIE E FINALI

Art. 94 - Misure transitorie e finali

1. Lo studente dichiara di aver letto e compreso tutte le norme descritte in questo regolamento e, altresì, dichiara di accettarle integralmente.
2. Qualsiasi informazione contenuta all'interno del presente regolamento che non risultasse pienamente comprensibile allo studente, dovrà necessariamente essere visionata dallo stesso insieme a un membro dell'Amministrazione dell'Istituto antecedentemente alla formalizzazione dell'iscrizione.
3. Il presente regolamento è soggetto a modifiche da parte degli organi statutariamente previsti, che si intendono esplicitamente approvate sin dalla sottoscrizione della presente versione. Lo studente accetta ogni successiva integrazione e modifica che l'Accademia intenderà portare a proprio insindacabile giudizio, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione ministeriale.
4. Eventuali futuri provvedimenti di modifica del presente regolamento saranno immediatamente applicabili anche in via retroattiva a tutti gli studenti e non faranno sorgere in capo allo studente alcun diritto di avanzare richieste risarcitorie e/o restitutorie a qualunque titolo nei confronti dell'Istituto.
5. Eventuali futuri provvedimenti di natura legislativa, amministrativa e/o giudiziaria che, in qualunque misura, dovessero modificare, sospendere, revocare e/o annullare le autorizzazioni concesse all'Istituto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non faranno sorgere in capo allo studente alcun diritto di avanzare richieste risarcitorie e/o restitutorie a qualunque titolo nei confronti dell'Istituto.
6. Tutte le informazioni contenute nel presente Regolamento sono da ritenersi corrette, salvo errore tipografico.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

DAPL08 - Diploma Accademico di Primo Livello in NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE

Sezione A - Gestione Dati Generali

Scuola	SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE
Dipartimento	DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
A1 - Denominazione del corso di studi	Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in <i>Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media</i>
A2 - Valore del credito formativo	1/25
A5 - Indirizzi	
A6 tris - Riferimenti del Decreto Ministeriale con cui l'Istituzione è stata autorizzata al rilascio di titoli accademici di primo livello	DD: 280 Data: 16/05/2017
A8 - Tipologia	-
A11 - Sito internet del corso	https://www.sae.edu/ita/courses/produzione-video/
Visibile su University	Si è visibile

Sezione B - Gestione Piani di Studio

Indirizzo: Generico

Tipologia d'attività	Area disciplinare	Settore (Gruppo)	Insegnamento	CFA	Ore Lezione/Studio	Tipo disciplina	Opzionale/Obbligatorio	Verifica Profitto
Primo anno cfa: 60								
Base	Attività formative base	ABPC 65 - Teoria e metodo dei mass media	Teoria e analisi del cinema e dell'audiovisivo	4	30/70	Teorico	Obbligatorio	Esame
Base	Attività formative base	ABPR 31 - Fotografia	Direzione della fotografia	4	50/50	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Base	Attività formative base	ABTEC 38 - Applicazioni digitali per le arti visive	Tecnologie e applicazioni digitali	6	75/75	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Base	Attività formative base	ABTEC 38 - Applicazioni digitali per le arti visive	Elaborazione digitale dell'immagine 1	6	75/75	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Caratterizzante	Attività formative caratterizzanti	ABPR 35 - Regia	Regia	10	125/125	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Caratterizzante	Attività formative caratterizzanti	ABTEC 43 - Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo	Cinematografia 1	10	125/125	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Caratterizzante	Attività formative caratterizzanti	ABTEC 43 - Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo	Elementi di produzione video	10	125/125	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Affini	Attività affini e integrative	ABPC 66 - Storia dei nuovi media	Storia e teoria dei nuovi media	6	45/105	Teorico	Obbligatorio	Esame
Affini	Attività affini e integrative	ABPC 66 - Storia dei nuovi media	Storia del cinema e del video	4	30/70	Teorico	Obbligatorio	Esame
Secondo anno cfa: 60								
Base	Attività formative base	ABTEC 38 - Applicazioni digitali per le arti visive	Elaborazione digitale dell'immagine 2	4	100/0	Laboratorio	Obbligatorio	Esame
Caratterizzante	Attività formative caratterizzanti	ABTEC 43 - Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo	Cinematografia 2	8	100/100	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Caratterizzante	Attività formative caratterizzanti	ABTEC 43 - Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo	Digital video	8	100/100	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame

Tipologia d'attività	Area disciplinare	Settore (Gruppo)	Insegnamento	CFA	Ore Lezione/Studio	Tipo disciplina	Opzionale/Obbligatorio	Verifica Profitto
Caratterizzante	Attività formative caratterizzanti	ABTEC 43 - Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo	Tecniche di documentazione audiovisiva	10	125/125	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Affini	Attività affini e integrative	ABLE 69 - Marketing e Management	Logica e organizzazione d'impresa	4	30/70	Teorico	Obbligatorio	Esame
Affini	Attività affini e integrative	ABLE 69 - Marketing e Management	Fondamenti di marketing culturale	6	45/105	Teorico	Obbligatorio	Esame
Affini	Attività affini e integrative	ABLE 69 - Marketing e Management	Organizzazione e produzione dell'arte mediale	6	75/75	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Affini	Attività affini e integrative	ABLE 70 - Legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo	Legislazione per lo spettacolo	4	30/70	Teorico	Obbligatorio	Esame
Affini	Attività affini e integrative	ABTEC 39 - Tecnologie per l'informatica	Fondamenti di informatica	4	50/50	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Scelta studente	A scelta dello studente			6			Obbligatorio	
Terzo anno cfa: 60								
Base	Attività formative base	ABPC 65 - Teoria e metodo dei mass media	Teoria e metodo dei mass media	8	60/140	Teorico	Obbligatorio	Esame
Base	Attività formative base	ABPC 67 - Metodologie e tecniche della comunicazione	Informazione per l'arte: mezzi e metodi	6	45/105	Teorico	Obbligatorio	Esame
Base	Attività formative base	ABTEC 38 - Applicazioni digitali per le arti visive	Tecniche di animazione digitale	4	100/0	Laboratorio	Obbligatorio	Esame
Caratterizzante	Attività formative caratterizzanti	ABTEC 40 - Progettazione multimediale	Progettazione multimediale	10	125/125	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Affini	Attività affini e integrative	ABST 46 - Estetica	Estetica delle arti visive	4	30/70	Teorico	Obbligatorio	Esame
Affini	Attività affini e integrative	ABST 56 - Discipline sociologiche	Sociologia dei nuovi media	4	30/70	Teorico	Obbligatorio	Esame
Scelta studente	A scelta dello studente			4			Obbligatorio	
Ulteriori attività formative	Ulteriori attività formative			8	0/200		Obbligatorio	
Lingua straniera	Conoscenza lingua straniera	ABLIN 71 - Lingue	Inglese	4	30/70	Teorico	Obbligatorio	Idoneità
Prova finale	Prova finale			8			Obbligatorio	

Ordinamento

Attività	CFA totali	Area disciplinare	SAD	CFA totali	CFA primo anno	CFA secondo anno	CFA terzo anno
Attività di Base	42	Attività formative base	ABPC 65 - Teoria e metodo dei mass media	12	4	0	8
		Attività formative base	ABPC 67 - Metodologie e tecniche della comunicazione	6	0	0	6
		Attività formative base	ABPR 31 - Fotografia	4	4	0	0
		Attività formative base	ABTEC 38 - Applicazioni digitali per le arti visive	20	12	4	4
Attività Caratterizzanti	66	Attività formative caratterizzanti	ABPR 35 - Regia	10	10	0	0
		Attività formative caratterizzanti	ABTEC 40 - Progettazione multimediale	10	0	0	10
		Attività formative caratterizzanti	ABTEC 43 - Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo	46	20	26	0
Attività Affini e Integrative	42	Attività affini e integrative	ABLE 69 - Marketing e Management	16	0	16	0
		Attività affini e integrative	ABLE 70 - Legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo	4	0	4	0
		Attività affini e integrative	ABPC 66 - Storia dei nuovi media	10	10	0	0
		Attività affini e integrative	ABST 46 - Estetica	4	0	0	4
		Attività affini e integrative	ABST 56 - Discipline sociologiche	4	0	4	0
		Attività affini e integrative	ABTEC 39 - Tecnologie per l'informatica	4	0	4	0

Attività	CFA totali	Area disciplinare	SAD	CFA totali	CFA primo anno	CFA secondo anno	CFA terzo anno
A scelta dello studente	10	A scelta dello studente	-	10	0	6	4
Ulteriori attività formative	8	Ulteriori attività formative	-	8	0	0	8
Conoscenza lingua straniera	4	Conoscenza lingua straniera	ABLIN 71 - Lingue	4	0	0	4
Prova finale	8	Prova finale	-	8	0	0	8
Totale	180				60	60	60

Sezione C - Gestione Testi

C1 - Obiettivi Formativi	Obbligatorio: Si University: Si
Il corso di Diploma accademico di Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media ha lo scopo di: • diffondere conoscenze e competenze nelle attività fondamentali di pianificazione, sviluppo e produzione di contenuto audiovisivo in modo professionale: • promuovere la comprensione e l'applicazione pratica delle relazioni reciproche tra conoscenza teorica ed elementi pratici nello studio della cultura e dei media; • offrire l'opportunità di individuare aree di specializzazione per il proprio sviluppo personale e professionale; • promuovere l'acquisizione di una conoscenza approfondita dei vari ambiti della produzione video, dalla scrittura di soggetti alla post produzione; • fornire conoscenze tematiche e competenze trasversali in misura sufficiente e adeguata per consentire l'accesso a diversi settori e opportunità occupazionali, in particolare nei cicli successivi di istruzione superiore; • facilitare l'acquisizione di capacità autonome di ricerca, efficaci per l'inserimento professionale o il proseguimento degli studi.	
C2 - Prova Finale	Obbligatorio: Si University: Si
Lo svolgimento della prova finale consiste nella presentazione di un progetto artistico e di un elaborato accademico, di formato contenuto ma caratterizzato da rigore metodologico e argomentativo, di livello tale da essere rilevante per il successivo sviluppo professionale o accademico del diplomando. L'argomento della prova finale sarà proposto dallo studente e soggetto ad approvazione da apposita commissione presieduta dal Direttore. La prova è normalmente individuale e viene svolta autonomamente dallo studente con la supervisione di un relatore assegnato tra i docenti di ruolo nell'Accademia. La prova d'esame finale può assumere diverse forme, tra cui un'esplorazione teorico-pratica di carattere monografico, oppure la presentazione strutturata, con approfondimenti sia analitici che progettuali, di un portfolio di lavori artistici o di progetti d'industria risultanti dall'attività professionale dello studente, o ancora, in un prodotto creativo supportato da una discussione critico-metodologica o tecnico-produttiva, purché sia strutturata come sviluppo di tematiche affrontate in una o più discipline di qualsiasi ambito (di base, caratterizzanti, integrative) contemplate dal piano di studi svolto. Caratteristiche comuni della prova finale di Diploma sono la presenza di un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d'indirizzo e un aspetto di contestualizzazione storico-concettuale, metodologica o tecnico-artistica, coerente con il tema presentato. La prova finale è tesa a verificare il livello di autonomia del diplomando nel selezionare campi e temi rilevanti e pertinenti al percorso formativo nelle sue varie articolazioni; nell'organizzare in maniera efficiente ed efficace la propria attività sulla base dei materiali di supporto e di produzione (bibliografici e di altra natura); nel selezionare e applicare le metodologie più adeguate per la ricerca progettuale in ambito artistico; nel redigere, con standard professionali, un testo accademico, generalmente corredato da un solido e coerente apparato iconografico-documentario; nel dimostrare chiarezza ed efficacia nel comunicare il proprio pensiero in forma scritta, orale e multimediale.	
C3 - Prospettive occupazionali	Obbligatorio: Si University: Si
I diplomati potranno svolgere la propria attività professionale in diversi ambiti, inerenti sia alla pianificazione, gestione, produzione e post produzione di contenuti audiovisivi, sia collaborando, in rapporto ai diversi settori di applicazione, alla programmazione, progettazione e realizzazione di progetti artistici complessi, opere audiovisive e prodotti multimediali, fino alla video art e alla gestione di ambienti virtuali e interattivi. Gli sbocchi professionali previsti includono: Video Artist, Film Maker, Direttore della Fotografia, Operatore Camera, Operatore Steadicam, Montatore, Direttore di Produzione, Documentarista, Sceneggiatore, Colorist, Motion Graphics Artist, Compositor, VFX Artist.	
C4 - Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)	Obbligatorio: Si University: Si
Al completamento con profitto del corso di studi, gli studenti avranno maturato: A1 - Comprensione degli aspetti legali, culturali, etici e speculativi connessi alla pianificazione, produzione e distribuzione/esposizione di differenti progetti artistici. A2 - Conoscenza della struttura, della progettazione e dello sviluppo narrativo di produzioni audiovisive, sia di fiction che documentaristiche. A3 - Conoscenza applicativa della teoria filmica nella pratica creativa. A4 - Comprensione dell'influenza di fattori storici e culturali nella produzione audiovisiva contemporanea. A5 - Comprensione della struttura e delle funzioni dell'industria audiovisiva e in senso più ampio delle industrie della cultura e della creatività, tenendo in considerazione normative, prassi e sviluppi futuri.	
C5 - Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)	Obbligatorio: Si University: Si
Al completamento con profitto del corso di studi, gli studenti saranno in grado di: B3 - Ragionare in maniera creativa e visiva. B4 - Applicare le competenze cognitive necessarie per intraprendere, sviluppare e portare a termine differenti tipologie di progetti artistici e creativi. C1 - Identificare e valutare le problematiche correlate alla produzione audiovisiva al fine di gestire e realizzare un progetto dal principio al suo completamento. C2 - Operare strumentazione tecnica, software e strumenti impiegati nella produzione di prodotti audiovisivi, sia di fiction che documentaristici. C3 - Analizzare e interpretare differenti elementi correlati alla produzione e distribuzione dell'opera audiovisiva. C4 - Scegliere le metodologie più pertinenti per condurre una ricerca valida e affidabile lavorando sia su ricerche autonome che su progetti creativi di gruppo. C5 - Gestire efficacemente progetti correlati alla pratica professionale nelle industrie creative.	
C6 - Autonomia di giudizio (making judgements)	Obbligatorio: Si University: Si
Al completamento con profitto del corso di studi, gli studenti saranno in grado di: B1 - Valutare il proprio lavoro identificandone i punti di forza e definendo le modalità di attuazione di un percorso di sviluppo continuo. B2 - Raccogliere, analizzare e valutare un'ampia gamma di informazioni per elaborare conclusioni ponderate e bilanciate.	

C7 - Abilità comunicative (communication skills)	Obbligatorio: Si University: Si
In merito alla conoscenza della lingua inglese, al conseguimento del credito gli studenti saranno in grado di: K1 - Identificare la terminologia più appropriata al contesto nell'espone le proprie esperienze didattiche e lavorative. K2 - Distinguere un linguaggio formale da un linguaggio informale. K3 - Dimostrare padronanza del registro linguistico in base al contesto. S1 - Scrivere una lettera motivazionale efficace utilizzando un lessico appropriato e una corretta sintassi. S2 - Scambiare corrispondenza in modo formale utilizzando un linguaggio appropriato al contesto. S3 - Condurre un'interazione orale all'interno di contesti formali predefiniti.	
C8 - Capacità di apprendimento (learning skills)	Obbligatorio: Si University: Si
Al completamento con profitto del corso di studi, gli studenti avranno sviluppato le capacità di apprendimento necessarie per accedere a studi di II ciclo nel QF-EHEA Livello 7 EQF.	

DAPL08 - Diploma Accademico di Primo Livello in NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE

Sezione A - Gestione Dati Generali

Scuola	SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE
Dipartimento	DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
A1 - Denominazione del corso di studi	Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in <i>Produzione Audio</i>
A2 - Valore del credito formativo	1/25
A5 - Indirizzi	
A6 tris - Riferimenti del Decreto Ministeriale con cui l'Istituzione è stata autorizzata al rilascio di titoli accademici di primo livello	DD: 280 Data: 16/05/2017
A8 - Tipologia	-
A11 - Sito internet del corso	https://www.sae.edu/ita/courses/produzione-audio/
Visibile su University	Si è visibile

Sezione B - Gestione Piani di Studio

Indirizzo: Generico

Tipologia d'attività	Area disciplinare	Settore (Gruppo)	Insegnamento	CFA	Ore Lezione/Studio	Tipo disciplina	Opzionale/Obbligatorio	Verifica Profitto
Primo anno cfa: 60								
Base	Attività formative base	ABST 58 - Teoria della percezione e psicologia della forma	Teoria della percezione e psicologia della forma 1	6	45/105	Teorico	Obbligatorio	Esame
Base	Attività formative base	ABTEC 38 - Applicazioni digitali per le arti visive	Tecnologie e applicazioni digitali	6	75/75	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Caratterizzante	Attività formative caratterizzanti	ABTEC 40 - Progettazione multimediale	Progettazione multimediale 1	6	75/75	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Caratterizzante	Attività formative caratterizzanti	ABTEC 43 - Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo	Tecniche di ripresa	10	125/125	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Caratterizzante	Attività formative caratterizzanti	ABTEC 44 - Sound design	Audio e mixaggio 1	12	150/150	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Caratterizzante	Attività formative caratterizzanti	ABTEC 44 - Sound design	Audio e mixaggio 2	10	125/125	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Affini	Attività affini e integrative	ABPC 66 - Storia dei nuovi media	Storia e teoria dei nuovi media	6	45/105	Teorico	Obbligatorio	Esame
Affini	Attività affini e integrative	ABTEC 39 - Tecnologie per l'informatica	Fondamenti di informatica	4	50/50	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Secondo anno cfa: 60								
Base	Attività formative base	ABPC 65 - Teoria e metodo dei mass media	Teoria degli audiovisivi	6	45/105	Teorico	Obbligatorio	Esame
Base	Attività formative base	ABST 58 - Teoria della percezione e psicologia della forma	Teoria della percezione e psicologia della forma 2	4	30/70	Teorico	Obbligatorio	Esame
Caratterizzante	Attività formative caratterizzanti	ABTEC 43 - Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo	Tecniche dei nuovi media integrati	10	125/125	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame

Tipologia d'attività	Area disciplinare	Settore (Gruppo)	Insegnamento	CFA	Ore Lezione/Studio	Tipo disciplina	Opzionale/Obbligatorio	Verifica Profitto
Caratterizzante	Attività formative caratterizzanti	ABTEC 44 - Sound design	Sound design	6	75/75	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Caratterizzante	Attività formative caratterizzanti	ABTEC 44 - Sound design	Audio e mixaggio 3	10	125/125	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Affini	Attività affini e integrative	ABLE 69 - Marketing e Management	Fondamenti di marketing culturale	6	45/105	Teorico	Obbligatorio	Esame
Affini	Attività affini e integrative	ABLE 69 - Marketing e Management	Logica e organizzazione d'impresa	4	30/70	Teorico	Obbligatorio	Esame
Affini	Attività affini e integrative	ABLE 70 - Legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo	Legislazione per lo spettacolo	4	30/70	Teorico	Obbligatorio	Esame
Affini	Attività affini e integrative	ABST 54 - Storia della musica	Storia della musica contemporanea	4	30/70	Teorico	Obbligatorio	Esame
Scelta studente	A scelta dello studente			6			Obbligatorio	
Terzo anno cfa: 60								
Base	Attività formative base	ABPC 65 - Teoria e metodo dei mass media	Teoria e metodo dei mass media	8	60/140	Teorico	Obbligatorio	Esame
Base	Attività formative base	ABPC 67 - Metodologie e tecniche della comunicazione	Informazione per l'arte: mezzi e metodi	6	45/105	Teorico	Obbligatorio	Esame
Caratterizzante	Attività formative caratterizzanti	ABTEC 40 - Progettazione multimediale	Progettazione multimediale 2	8	100/100	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Affini	Attività affini e integrative	ABPR 36 - Tecniche performative per le arti visive	Installazioni multimediali	6	150/0	Laboratorio	Obbligatorio	Esame
Affini	Attività affini e integrative	ABST 56 - Discipline sociologiche	Sociologia dei nuovi media	4	30/70	Teorico	Obbligatorio	Esame
Affini	Attività affini e integrative	ABTEC 39 - Tecnologie per l'informatica	Tecnologie dell'informatica	4	50/50	Teorico/Pratico	Obbligatorio	Esame
Scelta studente	A scelta dello studente			4			Obbligatorio	
Ulteriori attività formative	Ulteriori attività formative			8	0/200		Obbligatorio	
Lingua straniera	Conoscenza lingua straniera	ABLIN 71 - Lingue	Inglese	4	30/70	Teorico	Obbligatorio	Idoneità
Prova finale	Prova finale			8			Obbligatorio	

Ordinamento

Attività	CFA totali	Area disciplinare	SAD	CFA totali	CFA primo anno	CFA secondo anno	CFA terzo anno
Attività di Base	36	Attività formative base	ABPC 65 - Teoria e metodo dei mass media	14	0	6	8
		Attività formative base	ABPC 67 - Metodologie e tecniche della comunicazione	6	0	0	6
		Attività formative base	ABST 58 - Teoria della percezione e psicologia della forma	10	6	4	0
		Attività formative base	ABST 58 - Teoria della percezione e psicologia della forma	6	6	0	0
		Attività formative base	ABTEC 38 - Applicazioni digitali per le arti visive	6	6	0	0
Attività Caratterizzanti	72	Attività formative caratterizzanti	ABTEC 40 - Progettazione multimediale	14	6	0	8
		Attività formative caratterizzanti	ABTEC 43 - Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo	20	10	10	0
		Attività formative caratterizzanti	ABTEC 44 - Sound design	38	22	16	0
Attività Affini e Integrative	42	Attività affini e integrative	ABLE 69 - Marketing e Management	10	0	10	0
		Attività affini e integrative	ABLE 70 - Legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo	4	0	4	0
		Attività affini e integrative	ABLE 70 - Legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo	6	6	0	0
		Attività affini e integrative	ABPC 66 - Storia dei nuovi media	6	0	0	6
		Attività affini e integrative	ABPR 36 - Tecniche performative per le arti visive	4	0	4	0
		Attività affini e integrative	ABST 54 - Storia della musica	4	0	0	4
		Attività affini e integrative	ABST 56 - Discipline sociologiche	8	4	0	4
		Attività affini e integrative	ABTEC 39 - Tecnologie per l'informatica	4	0	0	0

Attività	CFA totali	Area disciplinare	SAD	CFA totali	CFA primo anno	CFA secondo anno	CFA terzo anno
A scelta dello studente	10	A scelta dello studente	-	10	0	6	4
Ulteriori attività formative	8	Ulteriori attività formative	-	8	0	0	8
Conoscenza lingua straniera	4	Conoscenza lingua straniera	ABLIN 71 - Lingue	4	0	0	4
Prova finale	8	Prova finale	-	8	0	0	8
Totale	180				60	60	60

Sezione C - Gestione Testi

C1 - Obiettivi Formativi	Obbligatorio: Si University: Si
<p>Il corso di Diploma accademico di Primo Livello in Produzione Audio ha lo scopo di: • fornire metodi e contenuti indispensabili per l'impiego artistico delle nuove tecnologie in ambito audio; • fornire le competenze tecnico-operative necessarie per operare con successo in contesti professionali di produzione artistica applicata ai settori delle arti visive digitali, della musica, multimediali, interattive e performative, del video e del cinema, e del web; • consentire di individuare aree di specializzazione per il proprio sviluppo personale e professionale; • promuovere l'acquisizione di conoscenza dei diversi contesti culturali, storici e contemporanei, all'interno dei quali si è sviluppata l'industria audiovisiva; • fornire conoscenze tematiche e competenze trasversali in misura sufficiente e adeguata per consentire l'accesso a diversi settori e opportunità occupazionali, in particolare nei cicli successivi di istruzione superiore; • facilitare l'acquisizione di capacità autonome di ricerca, efficaci per l'inserimento professionale o il proseguimento degli studi.</p>	
C2 - Prova Finale	Obbligatorio: Si University: Si
<p>Lo svolgimento della prova finale consiste nella presentazione di un progetto artistico e di un elaborato accademico, di formato contenuto ma caratterizzato da rigore metodologico e argomentativo, di livello tale da essere rilevante per il successivo sviluppo professionale o accademico del diplomando. L'argomento della prova finale sarà proposto dallo studente e soggetto ad approvazione da apposita commissione presieduta dal Direttore. La prova è normalmente individuale e viene svolta autonomamente dallo studente con la supervisione di un relatore assegnato tra i docenti di ruolo nell'Accademia. La prova d'esame finale può assumere diverse forme, tra cui un'esplorazione teorico-pratica di carattere monografico, oppure la presentazione strutturata, con approfondimenti sia analitici che progettuali, di un portfolio di lavori artistici o di progetti d'industria risultanti dall'attività professionale dello studente, o ancora, in un prodotto creativo supportato da una discussione critico-metodologica o tecnico-produttiva, purché sia strutturata come sviluppo di tematiche affrontate in una o più discipline di qualsiasi ambito (di base, caratterizzanti, integrative) contemplate dal piano di studi svolto. Caratteristiche comuni della prova finale di Diploma sono la presenza di un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d'indirizzo e un aspetto di contestualizzazione storico-concettuale, metodologica o tecnico-artistica, coerente con il tema presentato. La prova finale è tesa a verificare il livello di autonomia del diplomando nel selezionare campi e temi rilevanti e pertinenti al percorso formativo nelle sue varie articolazioni; nell'organizzare in maniera efficiente ed efficace la propria attività sulla base dei materiali di supporto e di produzione (bibliografici e di altra natura); nel selezionare e applicare le metodologie più adeguate per la ricerca progettuale in ambito artistico; nel redigere, con standard professionali, un testo accademico, generalmente corredato da un solido e coerente apparato iconografico-documentario; nel dimostrare chiarezza ed efficacia nel comunicare il proprio pensiero in forma scritta, orale e multimediale.</p>	
C3 - Prospettive occupazionali	Obbligatorio: Si University: Si
<p>I diplomati potranno svolgere la propria attività professionale in diversi ambiti, inerenti sia alla libera professione artistica nella produzione di contenuti musicali, sia collaborando, in rapporto ai diversi settori di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi audio per la realizzazione di progetti artistici complessi, opere audiovisive e prodotti multimediali, fino alla sound art, alla gestione di ambienti virtuali e di applicazioni digitali interattive. Gli sbocchi professionali previsti includono: Sound Designer, Record Producer, Audio Programmer, Recording Studio Engineer, Mixdown Engineer, Post Production Engineer, Sound Editor, Live Sound Engineer, Location Recordist, Foley Artist, Broadcast Engineer, Audio Technology Consultant.</p>	
C4 - Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)	Obbligatorio: Si University: Si
<p>Al completamento con profitto del corso di studi, gli studenti avranno maturato: A1 - Conoscenza dei diversi ambiti inerenti le pratiche di produzione audio. A2 - Comprensione dell'influenza di fattori storici e culturali nella produzione artistica, discografica e audiovisiva. A3 - Comprensione degli aspetti economici, di mercato, legali ed etici coinvolti nella realizzazione del prodotto artistico in ambito media. A4 - Conoscenza della struttura e delle diverse figure professionali all'interno delle industrie della cultura e della creatività. A5 - Conoscenza di ambiti specialistici relativi alle tecnologie dei media e alle corrispondenti aree di applicazione.</p>	
C5 - Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)	Obbligatorio: Si University: Si
<p>Al completamento con profitto del corso di studi, gli studenti saranno in grado di: B2 - Risolvere problemi utilizzando e/o adattando la conoscenza esistente, identificando le strategie risolutive più adeguate al contesto. B4 - Pianificare in modo sistematico diversi modelli di realizzazione del prodotto artistico. B5 - Applicare tecniche di gestione progetti per il raggiungimento degli obiettivi lavorando in contesti individuali e di gruppo. C1 - Operare in contesti tecnici dedicati alla gestione dell'audio seguendo flussi di lavoro razionali. C2 - Realizzare piani di progetto e di produzione ad elevato livello di complessità, applicando modelli e indicazioni date. C3 - Creare opere artistiche musicali, audiovisive e multimediali in forma digitale, utilizzando tecnologie di generazione e trattamento del segnale audio. C4 - Utilizzare le piattaforme informatiche d'elezione nell'industria dell'audiovisivo per la creazione di strumenti digitali atti al trattamento e alla fruizione del contenuto sonoro. C5 - Realizzare e comunicare proposte economiche per attività imprenditoriali innovative.</p>	
C6 - Autonomia di giudizio (making judgements)	Obbligatorio: Si University: Si
<p>Al completamento con profitto del corso di studi, gli studenti saranno in grado di: B1 - Condurre ricerche in maniera autonoma attraverso la valutazione, la scelta, e l'applicazione delle metodologie più pertinenti. B3 - Analizzare criticamente materiali scritti, sonori e audiovisivi, valutandone validità, attinenza e rilevanza.</p>	

C7 - Abilità comunicative (communication skills)	Obbligatorio: Si University: Si
In merito alla conoscenza della lingua inglese, al conseguimento del credito gli studenti saranno in grado di: K1 - Identificare la terminologia più appropriata al contesto nell'espone le proprie esperienze didattiche e lavorative. K2 - Distinguere un linguaggio formale da un linguaggio informale. K3 - Dimostrare padronanza del registro linguistico in base al contesto. S1 - Scrivere una lettera motivazionale efficace utilizzando un lessico appropriato e una corretta sintassi. S2 - Scambiare corrispondenza in modo formale utilizzando un linguaggio appropriato al contesto. S3 - Condurre un'interazione orale all'interno di contesti formali predefiniti.	
C8 - Capacità di apprendimento (learning skills)	Obbligatorio: Si University: Si
Al completamento con profitto del corso di studi, gli studenti avranno sviluppato le capacità di apprendimento necessarie per accedere a studi di II ciclo nel QF-EHEA Livello 7 EQF.	